



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 714

Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali
all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale

Indice

| | |
|--|----|
| 1. DDL S. 714 - XVII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 714. | 5 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 18 |
| 1.3.1. Sedute | 19 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 21 |
| 1.3.2.1. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) | 22 |
| 1.3.2.1.1. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 10 (pom.) del 15/07/2015 | 23 |
| 1.3.2.1.2. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 11 (pom.) del 22/07/2015 | 36 |
| 1.3.2.1.3. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 13 (pom.) del 05/08/2015 | 39 |
| 1.3.2.1.4. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 14 (pom.) del 15/09/2015 | 56 |
| 1.3.2.1.5. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 16 (pom.) del 14/09/2016 | 59 |
| 1.3.2.1.6. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 22 (pom.) del 28/03/2017 | 63 |
| 1.3.2.1.7. 2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 29 (pom.) del 16/05/2017 | 73 |

1. DDL S. 714 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 714
XVII Legislatura

Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale

Titolo breve: *Impignorabilità prima casa*

Iter

16 maggio 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.714 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[Giuseppe Lumia](#) (PD)

Cofirmatari

[Rosaria Capacchione](#) (PD) (aggiunge firma in data 14 giugno 2013)

[Felice Casson](#) (PD) (aggiunge firma in data 14 giugno 2013)

[Monica Cirinna'](#) (PD) (aggiunge firma in data 14 giugno 2013)

[Donella Mattesini](#) (PD) (aggiunge firma in data 14 giugno 2013)

[Giorgio Pagliari](#) (PD) (aggiunge firma in data 14 giugno 2013)

[Stefania Pezzopane](#) (PD) (aggiunge firma in data 14 giugno 2013)

[Francesco Scalia](#) (PD) (aggiunge firma in data 14 giugno 2013)

[Maria Teresa Bertuzzi](#) (PD) (aggiunge firma in data 18 giugno 2013)

[Venera Padua](#) (PD) (aggiunge firma in data 20 novembre 2013)

Natura

ordinaria

Relazione tecnica richiesta il 5 agosto 2015

Presentazione

Presentato in data **23 maggio 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 29 del 28 maggio 2013.

Classificazione TESEO

RISCOSSIONE DI IMPOSTE , RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ,
PIGNORAMENTO , DIVIETI , PRIMA CASA , BENI , IMPRESE

Articoli

DIRITTO DI PROPRIETA' (Artt.1, 2), DIRITTI DI GODIMENTO (Artt.1, 2), FAMIGLIA (Artt.1, 2), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.1, 2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2, 3), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 2, 3, 5, 9), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1, 2, 3, 5, 9), ESPROPRIAZIONE (Artt.5, 9), ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

(Art.6), BENI MOBILI (Art.6), FALLIMENTO (Artt.7, 8)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Giuseppe Lumia \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 15 luglio 2015) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6^a Sen. [Gianluca Rossi \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 15 luglio 2015) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [2^a \(Giustizia\)](#) e [6^a \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente l'8 gennaio 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 371 dell'8 gennaio 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 714

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 714

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LUMIA**, **CAPACCHIONE**, **CASSON**, **CIRINNÁ**, **MATTESINI**, **PAGLIARI**, **PEZZOPANE**, **SCALIA**, **BERTUZZI** e **PADUA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2013

Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale

Onorevoli Senatori. -- Il dramma che pochi mesi fa ha toccato a Vittoria la famiglia Guarascio coinvolgendo anche agenti della Polizia di Stato intervenuti sul luogo, è diventato un caso nazionale, grazie alla sensibilità dei mezzi di informazione e in particolare di giornalisti e conduttori delle principali reti televisive. Giovanni Guarascio, il muratore disoccupato che per opporsi allo sfratto della propria casa, messa all'asta per 26.000 euro a causa di un debito di 10.000 euro che l'uomo aveva con una banca, si è dato fuoco ed è morto in seguito alle gravi ustioni riportate. Ustionata gravemente anche la moglie e due agenti di polizia.

Oltre il singolo caso, che costituisce comunque un fatto molto grave, quanto accaduto segnala un profondo disagio sociale che riguarda oggi milioni di persone in tutto il Paese e in particolare nelle regioni meridionali e in Sicilia.

Anche a causa della lunga crisi che si è abbattuta sulla nostra economia molte persone e nuclei familiari, spesso a basso o insussistente reddito, si trovano oggi esposti al pericolo concreto e immediato di perdere l'unico alloggio o l'unico immobile strumentale all'esercizio della propria attività agricola, artigiana o commerciale di cui possano disporre. Per molti il rischio è quello di finire nel devastante circuito della povertà, dell'esclusione sociale e quindi della disperazione, che spesso ha portato e porta al compimento di gesti estremi.

Sull'onda dei fatti che hanno interessato la città di Vittoria, gli amministratori di quel comune hanno definito una proposta di legge redatta in articoli, recante «Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale», che è stata fatta interamente propria da una conferenza di sindaci di comuni di ogni parte del paese intanto costituitasi e trasmessa dal coordinatore della stessa conferenza ed estensore della proposta, l'assessore alla Trasparenza del comune di Vittoria avv. Pietro Gurrieri, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Con l'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 («Fare», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013), il Governo è intervenuto in questa materia, e in effetti le disposizioni recate dal citato articolo 52 (comma 1, lettere da *a*) a *d*) e da *e*) a *l*), commi 2 e 3), danno conto dell'apprezzabile intendimento di riformare il sistema di riscossione esattoriale.

Una efficace riforma del sistema necessita tuttavia di ulteriori innovazioni normative. Risulta innanzitutto necessario incidere, quanto meno in alcune situazioni limite, sui meccanismi di espropriazione immobiliare promossi dalle aziende e dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziari, pur facendo in modo che tale intendimento non determini una sostanziale immunità per gli

impegni contratti, in quanto, se così fosse, non solo sarebbero danneggiati i creditori, ma si rischierebbero distorsioni nei comportamenti dei gruppi sociali, che potrebbero essere indotti a organizzare il patrimonio su uniche abitazioni inattaccabili, e nel funzionamento del sistema creditizio. Ugualmente necessario è accompagnare l'impossibilità per l'agente di riscossione di dar corso, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, all'espropriazione dell'unico immobile di proprietà del debitore adibito a uso abitativo, con le misure normative dirette a sancire barriere analoghe per gli immobili strumentali all'esercizio di un mestiere, di un'arte o di una professione, soprattutto quando si tratti degli unici beni necessari per l'esercizio di una attività economica e quando su tale esercizio si fondino le possibilità del debitore e del suo nucleo familiare di sopperire ai propri elementari fabbisogni di sussistenza.

Inoltre, è necessario riformare il sistema delle espropriazioni, in particolare immobiliari, prevedendo la necessità del possesso di requisiti morali e di ordine pubblico in capo ai soggetti che intendano partecipare alle aste pubbliche: in questi anni, infatti, le inchieste condotte dalle Procure hanno dimostrato la presenza e l'influenza, nelle aste, di soggetti e gruppi criminali, ed è l'esperienza a dare atto della partecipazione a tali procedure anche di soggetti che, seppure non legati alla criminalità, sono dediti a pratiche spregiudicate e dirette a lucrare sulle difficoltà dei cittadini.

Infine, suscita più di una perplessità l'attuale meccanismo che, per i debiti contratti nei confronti dell'erario, garantisce a tutti i soggetti, indistintamente, di accedere al beneficio del blocco delle azioni esecutive sull'«unica» abitazione, senza distinguere tra quanti abbiano assolto i propri obblighi nei confronti dello Stato, perlomeno fino a quando ne siano stati impossibilitati per ragioni indipendenti dai propri intendimenti, e quanti abbiano coscientemente eluso tali obblighi, o abbiano riportato condanne per reati di particolare gravità. Ciò induce a ritenere la necessità di una riformulazione delle condizioni per accedere ai predetti benefici.

Il presente disegno di legge intende farsi carico dell'esigenza di un completamento della già avviata riforma e delle esigenze manifestate dalle amministrazioni territoriali e riassunte nella proposta da esse formulata, che è interamente trasposta nell'odierna iniziativa.

Il presente disegno di legge si fa carico delle esigenze e criticità sopra riassunte e si compone di 11 articoli.

L'articolo 1, al comma 1, aggiunge tre commi all'articolo 2910 del codice civile.

Il terzo comma stabilisce che non possano formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito e da parte di intermediari finanziari gli unici immobili di proprietà del debitore qualora ricorrano congiuntamente tre condizioni: 1) che essi siano adibiti ad abitazione del debitore, che vi abbia senza soluzione di continuità mantenuto la residenza dal sorgere del credito; 2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti nell'abitazione in questione, non siano proprietari o titolari di diritti su altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che, nel medesimo arco temporale, non abbiano ceduto ad altri diritti sui detti immobili; 3) che il valore degli immobili in questione sia inferiore ad euro 200.000.

Il quarto comma stabilisce sostanzialmente il medesimo divieto di espropriazione in capo agli stessi soggetti sugli unici beni immobili di proprietà del debitore strumentali all'esercizio di arti, imprese o professioni e adibiti fin dalla data del sorgere del credito all'esercizio di una tra le medesime attività.

Il quinto comma stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applichino se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al numero 1 del terzo comma e di cui al quarto comma siano stati vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o non abbia rimborsato il prestito alla scadenza, e qualora i fabbricati di cui al numero 1 del terzo comma e di cui al quarto comma debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.

L'articolo 1, al comma 2, stabilisce le procedure e i tempi per la definizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altro Ministero, dei criteri di qualificazione della strumentalità e dei parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del

nucleo familiare ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2910 del codice civile, introdotto dal comma 1.

L'articolo 1, al comma 3, stabilisce che i prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ai soggetti cui si applica l'articolo 1 prima dell'entrata in vigore della legge e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui all'introdotta terzo comma, numero 1, del codice civile, in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso comma, e su quelli di cui al quarto comma, siano convertiti in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 10 del presente disegno di legge; e le situazioni alla cui ricorrenza i beni immobili in questione possano comunque formare oggetto di espropriazione.

L'articolo 1, al comma 4, dispone che le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2, al comma 1, abroga l'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, sostituendolo interamente con un altro testo: sono dichiarati impignorabili (comma 1) i beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, qualora essi siano adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni dal debitore o da suoi parenti o affini di primo grado, al ricorrere dei presupposti stabiliti, sempre che i medesimi soggetti non siano proprietari o titolari di diritti su altri beni mobili di eguali caratteristiche e destinazione la cui disponibilità possa assicurare loro un adeguato sostentamento, e stabilendo anche che i medesimi beni, ricorrendo uguali presupposti, non possano essere sottoposti a procedure di fermo; è stabilito (comma 2), nei casi diversi da quelli di cui al comma 1, il contenimento ad un quinto dell'espropriazione, alle condizioni previste; è ancora stabilito (comma 3) che, in caso di pignoramento dei medesimi beni, la custodia sia sempre affidata al debitore ed il primo incanto non possa avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso; e che, in tal caso, il pignoramento perda efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto; ed infine (comma 4) è stabilito che i frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possano essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati. Con il comma 1 dell'articolo 2 si modifica ed integra la disciplina esistente, frutto anche delle innovazioni recate dal citato decreto-legge n. 69 del 2013.

L'articolo 2, comma 2, chiarisce che gli atti di concessione idonei ad impedire il pignoramento ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 riformulato dal comma 1, sono quelli di data certa stipulati entro il termine stabilito dalla norma.

L'articolo 2, comma 3, ha contenuto analogo a quello dell'articolo 1, comma 2.

L'articolo 2, comma 4, detta la disciplina transitoria ai fini dell'attuazione di quanto stabilito ai precedenti commi, che si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3, comma 1, aggiunge un comma all'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, stabilendo che il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi non possa eccedere, qualora il debitore sia un esercente di arti, imprese o professioni il quinto dell'importo dei medesimi crediti detenuti alla data della notifica dell'atto di pignoramento.

L'articolo 3, comma 2, delega al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione con decreto dei parametri ai fini dell'individuazione della base di calcolo.

L'articolo 4, comma 1, aggiunge il comma 1-*ter* all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, stabilendo che le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni di cui al terzo comma dell'articolo 515 del codice di procedura civile, ricorrendo le altre condizioni di legge.

L'articolo 4, comma 2, precisa che la deroga di cui al comma 1 opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 come sostituito

dall'articolo 2, comma 1.

L'articolo 5, comma 1, abroga l'articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, sostituendolo interamente con una disciplina che modifica anche alcune disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 69 del 2013. Il comma 1 dell'articolo 76 stabilisce che, fermo l'intervento *ex* articolo 563 del codice di procedura civile l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile del debitore in cui lo stesso risieda, con esclusione di taluni immobili, sia adibito ad uso abitativo da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che in esso risiedano anagraficamente in forza di determinati atti, al ricorrere dei presupposti stabiliti; che nei casi diversi da quello di cui sopra, possa procedere se l'importo del credito superi 120.000 euro, mentre, superata tale soglia, l'espropriazione possa essere avviata se sia stata iscritta ipoteca *ex* articolo 77 e siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. Il comma 2 del medesimo articolo 76 dispone una analoga disciplina per l'unico immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni, qualora sia adibito all'esercizio di tali attività da parte del debitore o di suoi parenti o affini di primo grado, al ricorrere delle condizioni descritte; che, nei casi diversi da quello di cui sopra, possa procedere se l'importo del credito superi 120.000 euro, mentre, superata tale soglia, l'espropriazione possa essere avviata se sia stata iscritta ipoteca *ex* articolo 77 e siano decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto. Il comma 3 dell'articolo 76 stabilisce che il concessionario non proceda all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni di cui ai precedenti commi, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, sia inferiore all'importo indicato al comma 1, lettera *b*) e al comma 2, lettera *b*). Il comma 4 dell'articolo 76 stabilisce infine che, in deroga a quanto stabilito ai commi 1 e 2, l'agente della riscossione possa dar corso all'espropriazione nei casi in cui a carico del debitore siano state applicate le misure di prevenzione o ricorrano le cause ostative ivi indicate; sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna irrevocabile o sentenza di patteggiamento per uno dei reati ivi indicati; siano state definitivamente accertate le indicate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o rispetto a quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il medesimo comma stabilisce anche alcune deroghe all'operatività delle citate preclusioni, tra cui l'essersi il debitore trovato nella impossibilità oggettiva di adempiere in tutto o in parte gli obblighi di legge indicati.

L'articolo 5, comma 2, del disegno di legge, reca previsione analoga a quella dell'articolo 2, comma 2, salvo quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 5.

L'articolo 5, comma 3, stabilisce che qualora sia cessata l'efficacia degli atti di cui al comma 2, l'espropriazione possa essere avviata o proseguita al ricorrere delle condizioni ivi indicate. L'articolo 5, comma 4, reca una statuizione analoga a quella di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 76, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 come riformulato dal comma 1 dell'articolo 5.

L'articolo 6, comma 1, abroga l'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, sostituendolo interamente e disponendo che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore e i beni mobili comunque strumentali al detto esercizio non sono pignorabili se adibiti all'esercizio dell'attività dal debitore, al ricorrere dei presupposti indicati; disponendo altresì, in caso contrario, che detti beni possano essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito, e che, in caso di pignoramento, la custodia sia sempre affidata al debitore ed il primo incanto non possa tenersi prima di trecento giorni dal pignoramento stesso.

L'articolo 7, comma 1, aggiunge tre commi all'articolo 571 del codice di procedura civile. Il quinto comma impedisce di presentare offerte a coloro che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; a coloro a cui carico siano state applicate le misure di prevenzione o ricorrano le

cause ostative ivi indicate; sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna irrevocabile o sentenza di patteggiamento per uno dei reati ivi indicati; siano state definitivamente accertate le indicate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o rispetto a quelli in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva; sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra comportante divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; a quanti si trovino, rispetto ad altro partecipante, in situazione di controllo *ex* articolo 2359 del codice civile. L'ottavo comma stabilisce deroghe all'operatività dei sopra citati divieti, disciplina formalità e procedure ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti e della loro verifica. Il comma 2 del disegno di legge stabilisce che la cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerti la veridicità delle dichiarazioni e gli adempimenti a proprio carico nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, istituendo anche un casellario informatico l'inclusione nel quale impedisce la partecipazione a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione. Il comma 3 dispone che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applichino anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

L'articolo 8, comma 1, aggiunge tre commi all'articolo 579 del codice di procedura civile, di contenuto identico a quelli di cui all'articolo 7, comma 1, del disegno di legge.

L'articolo 9, comma 1, aggiunge un comma all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo cui l'assegnazione dell'immobile allo Stato non pregiudica che esso sia assegnato in uso alle persone esegutate, delegando il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altro, a definire con proprio decreto le ipotesi in cui, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato, alle condizioni patrimoniali dell'esecutato e alla insussistenza in suo capo di altri mezzi per assicurarsi un alloggio dignitoso o il sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, si proceda alla concessione del diritto d'uso.

L'articolo 10, comma 1, abroga il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, sostituendolo interamente e stabilendo che il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e su immobili strumentali ed adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni.

L'articolo 11, comma 1, stabilisce i tempi dell'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2910 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«In deroga rispetto a quanto stabilito dai precedenti commi, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto stabilito dal quinto comma del presente articolo, l'unico immobile di proprietà del debitore al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

1) che esso sia adibito a civile abitazione del debitore e che il medesimo vi abbia senza soluzione di continuità mantenuto la propria residenza, secondo le risultanze dei registri anagrafici, fin dalla data del sorgere del credito o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado;

2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti secondo le risultanze dei registri anagrafici nel medesimo immobile alla data della notifica dell'atto di pignoramento, non siano

in atto pieni proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili adibiti a civile abitazione e situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che inoltre, nell'arco temporale di cui al numero 1, non abbiano ceduto a terzi diritti sui predetti altri immobili;

3) che il valore del fabbricato di cui al numero 1 sia inferiore ad euro 200.000. Il valore dei fabbricati, ai fini di quanto testé disposto, è calcolato in misura pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e moltiplicato per tre; qualora non sia possibile determinare il valore alla stregua di quanto precede, il valore è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In deroga rispetto a quanto stabilito dai commi primo e secondo del presente articolo, non può formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto stabilito dal quinto comma del presente articolo, l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni e adibito fin dalla data del sorgere del credito o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado, all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria da parte dello stesso debitore o di altri componenti del proprio nucleo familiare, secondo le risultanze dei registri anagrafici alla data della notifica dell'atto di pignoramento, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare al nucleo familiare un adeguato sostentamento.

Le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto non si applicano:

1) se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al numero 1 del terzo comma e di cui al quarto comma siano stati volontariamente vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato, al ricorrere dei presupposti temporali previsti dalla legge, la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o, dopo averla accettata, non abbia rimborsato il prestito alla scadenza;

2) se i fabbricati di cui al numero 1 del terzo comma e di cui al quarto comma debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto i criteri di qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare, ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 2910 del codice civile, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'adozione del decreto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza di cui al primo periodo del presente comma sono affidati al giudice competente.

3. I prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ad aziende ed istituti di credito nonché ad intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge e in essere alla medesima data, sui fabbricati di cui al terzo comma, numero 1), dell'articolo 2910 del codice civile come introdotto dal comma 1 del presente articolo, in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2) e 3) del medesimo terzo comma, e su quelli di cui al quarto comma del citato articolo 2910, sono convertiti, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 10 della presente legge. Nel caso il debitore non aderisca, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta avanzatagli tramite lettera raccomandata dal creditore, alla conversione, e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili in questione possono formare oggetto di espropriazione.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla

data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* I beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile non sono pignorabili al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni e fin tanto che le stesse abbiano a permanere:

a) che i beni siano adibiti all'esercizio, anche in forma societaria, di imprese, arti o professioni da parte sia del debitore che di suoi parenti o affini di primo grado che utilizzino tali beni in forza di atti a titolo gratuito di concessione in uso o comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge;

b) che i soggetti di cui alla lettera *a)* non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni mobili delle stesse caratteristiche utilizzabili per l'esercizio di impresa, arte o professione identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento.

1-bis. I beni di cui al comma 1, qualora ricorrano i presupposti di cui al medesimo comma, non possono neppure essere sottoposti alla procedura di fermo di cui all'articolo 86»;

b) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*1-ter.* Nei casi diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo, i beni di cui all'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.

1-quater. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1-*ter*, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto».

2. Gli atti di concessione in uso o comodato idonei ad impedire il pignoramento ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono solo quelli di data certa stipulati entro i sessanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge, quale che sia il loro termine finale.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 1 del presente articolo, i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare. Nelle more dell'adozione del decreto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza di cui al primo periodo del presente comma sono affidati al giudice competente.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il procedimento espropriativo è comunque sospeso, anche nel caso sia stato eseguito il pignoramento, alla ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 1 del presente articolo e finché essi permangano; nei casi di cui al comma 1-*ter* del medesimo articolo 62, il pignoramento, qualora già eseguito, è ridotto nella misura stabilita dalla medesima disposizione.

Art. 3.

1. All'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi di cui al presente articolo non può eccedere, qualora il debitore sia un esercente di arti, imprese o professioni il quinto dell'importo dei medesimi crediti detenuti alla data della notifica dell'atto di pignoramento».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adotta i parametri ai fini dell'individuazione della base di calcolo per la definizione del limite di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, l'individuazione della base di calcolo è affidata al giudice competente.

Art. 4.

1. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* non si applicano ai beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni indicati al terzo comma dell'articolo 515 del codice di procedura civile qualora sussistano le altre condizioni di legge».

2. La deroga contenuta nel comma 1 del presente articolo opera nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

Art. 5.

1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - (*Espropriazione immobiliare*). -- 1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore e in cui lo stesso risiede anagraficamente, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per il lavoro pubblico 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, o comunque nei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che in esso risiedano anagraficamente in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, di concessione in uso o di comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili per civile abitazione nel territorio della stessa provincia di residenza;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro. In caso di superamento di tale soglia, l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

2. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'articolo 499 del codice di procedura civile, l'agente della riscossione:

a) non dà corso all'espropriazione se l'unico bene immobile di proprietà del debitore, strumentale all'esercizio di arti, imprese e professioni, è adibito all'esercizio di una tra le medesime attività, anche in forma societaria, da parte del debitore o da parte di suoi parenti o affini di primo grado che lo utilizzino in forza di atti a titolo gratuito di usufrutto, concessione in uso o comodato, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a condizione che detti soggetti, diversi dal debitore, non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altri beni immobili delle stesse caratteristiche, situati nel territorio della stessa provincia, utilizzabili per l'esercizio di attività identica a quella da essi condotta e la cui disponibilità possa assicurare ad essi e ai rispettivi nuclei familiari un adeguato sostentamento;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera *a)*, può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro. In caso di superamento di tale soglia, l'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

3. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore dei beni di cui ai commi 1 e 2, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2, lettera *b)*, del presente articolo.

4. In deroga a quanto stabilito ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'agente della riscossione dà corso all'espropriazione nei casi in cui a carico del debitore:

a) sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o ricorra una delle cause ostative di cui agli articoli 67, commi 1, lettere da *a)* a *g)*, e da 2 a 8, e 76, comma 8, del medesimo codice;

b) sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-*quater* del codice penale; per uno dei reati di cui all'articolo 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II, V, VI e XIII del codice penale diversi da quelli che precedono se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3, e agli articoli 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; per uno dei reati di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

c) siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

d) siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Le deroghe di cui alla lettera *b)* del presente comma non operano se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

5. Le deroghe di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 4 non operano qualora il debitore dimostri in sede amministrativa o innanzi al giudice di essersi trovato nella impossibilità, indipendente dalla propria personale volontà, di adempiere in tutto o in parte gli obblighi di legge ivi indicati».

2. Gli atti di usufrutto, concessione in uso o comodato idonei ad impedire l'espropriazione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono solo quelli di data certa stipulati entro i sessanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge, quale che sia il loro termine finale, salvo quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

3. Nel momento in cui venga temporalmente a cessare, per avvenuta decorrenza dei termini ivi stabiliti, l'efficacia giuridica degli atti di usufrutto, concessione in uso o comodato di cui al comma 2, l'espropriazione può essere avviata o può proseguire al ricorrere delle seguenti concorrenti condizioni:

a) che i soggetti beneficiari non abbiano acquisito dal debitore proprietario il rinnovo, la proroga o comunque il prolungamento della efficacia temporale dei contratti entro la data della loro scadenza;

b) che essi non dispongano a nessun titolo, all'interno del territorio della stessa provincia, di immobili utilizzabili per civile abitazione o per l'esercizio dell'attività identica a quella dai medesimi esercitata tali da assicurare un adeguato sostentamento ad essi e ai rispettivi nuclei familiari.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 76, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni immobili e i parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare. Nelle more dell'emanazione del superiore atto, la loro qualificazione è affidata al giudice competente.

Art. 6.

1. Il terzo comma dell'articolo 515 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore e i beni mobili comunque strumentali al detto esercizio non sono pignorabili se adibiti all'esercizio dell'attività dal debitore, qualora lo stesso non sia proprietario o titolare di diritti reali di godimento su altri beni delle stesse caratteristiche utilizzabili per l'esercizio di impresa, arte o professione identica a quella condotta. Qualora non ricorrano i superiori presupposti, i beni di cui al presente comma, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al presente comma, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può avere luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione siano trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto».

Art. 7.

1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al primo comma e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) a cui carico sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o ricorra una delle cause ostative di cui agli articoli 67, commi 1, lettere da *a*) a *g*), e da 2 a 8, e 76, comma 8, del medesimo codice;

c) a cui carico sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-*quater* del codice penale; per uno dei reati di cui all'articolo 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II, V, VI e XIII del codice penale diversi da quelli che precedono se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3, e agli articoli 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; per uno dei reati di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

d) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

e) a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

f) a cui carico sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

g) che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il divieto di cui alla lettera c) del quinto comma non opera se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei superiori requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del primo comma del presente articolo.

Ai fini della lettera g) del quinto comma, il concorrente allega, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del settimo comma, sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dei plichi contenenti l'offerta».

2. La cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai termini del settimo comma dell'articolo 571 del codice di procedura civile, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un Casellario informatico da istituire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, consultabile dalle cancellerie dei Tribunali e dalle Prefetture. L'iscrizione nel Casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 571 del codice di procedura civile, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 8.

1. All'articolo 579 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«Non sono ammessi a presentare le offerte di cui al primo comma e non possono conseguire l'aggiudicazione i soggetti:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- b)* a cui carico sia applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o ricorra una delle cause ostative di cui agli articoli 67, commi 1, lettere da *a)* a *g)*, e da 2 a 8, e 76, comma 8, del medesimo codice;
- c)* a cui carico sia pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'articolo 32-*quater* del codice penale; per uno dei reati di cui all'articolo 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale e di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898; per uno dei reati di cui al libro II, titoli II, V, VI e XIII del codice penale diversi da quelli che precedono se puniti con una sanzione minima edittale pari o superiore a un anno; per uno dei reati di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3, e agli articoli 3, 4, 5, 8 e 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; per uno dei reati di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
- d)* a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni di importo superiore a quello di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- e)* a cui carico siano state definitivamente accertate violazioni rispetto agli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
- f)* a cui carico sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-*bis*, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- g)* che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il divieto di cui alla lettera *c)* del quarto comma non opera se il reato sia stato depenalizzato o se sia intervenuta la riabilitazione o se il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. I soggetti che intendono partecipare sono tenuti, a pena di inammissibilità della domanda, ad attestare il possesso dei superiori requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da accludere alla documentazione da presentare in cancelleria ai sensi del presente articolo.

Ai fini della lettera *g)* del quarto comma, il concorrente allega, alternativamente:

- a)* la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b)* la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c)* la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del sesto comma sono esclusi i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dei plichi contenenti l'offerta».

2. La cancelleria del Tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerta con ogni mezzo la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato ai termini dell'articolo 579 del codice di procedura civile, come modificato dal comma 1 del presente articolo. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, e qualora ritenga che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un Casellario informatico da istituire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, consultabile dalle cancellerie dei Tribunali e dalle Prefetture. L'iscrizione nel Casellario impedisce al soggetto interessato di partecipare a qualsiasi asta presso tutti i Tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione, decorso il quale la stessa iscrizione perde efficacia.

3. Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 579 del codice di procedura civile, come introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 9.

1. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. L'assegnazione dell'immobile allo Stato ai sensi dei commi da 1 a 3 non pregiudica la possibilità che il medesimo immobile sia assegnato in uso alle persone esegutate. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto le ipotesi in cui, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato, alle condizioni patrimoniali dell'esecutato e alla insussistenza in suo capo di altri mezzi per assicurarsi un alloggio dignitoso o il sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, si procede di norma alla concessione di un diritto d'uso dell'immobile predetto».

Art. 10.

1. Il comma 12 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è sostituito dal seguente:

«12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 2003, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e su immobili strumentali ed adibiti all'esercizio di imprese, arti o professioni».

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 714
XVII Legislatura

Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale

Titolo breve: *Impignorabilità prima casa*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede referente

[N_10 \(pom\)](#)

15 luglio 2015

Congiunzione di
[S.556](#), [S.718](#),
[S.1720](#)

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N_11 \(pom\)](#)

22 luglio 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.556](#), [S.718](#),
[S.1720](#)

[N_13 \(pom\)](#)

5 agosto 2015

Richiesta relazione
tecnica al Governo

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede referente

[N_14 \(pom\)](#)

15 settembre 2015

Discusso
congiuntamente:
[S.556](#), [S.718](#),
[S.1720](#)

[N_16 \(pom\)](#)

14 settembre 2016

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N_22 \(pom\)](#)

28 marzo 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.556](#), [S.718](#),
[S.1720](#)

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 29 \(pom.\)](#)
16 maggio 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.556](#), [S.718](#),
[S.1720](#)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] (Giustizia) e 6[^] (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 10 (pom.) del 15/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO 2015
10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[PALMA](#)

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio ([n.183](#))

(Parere al ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

Il senatore [CUCCA](#) (PD), relatore per la 2ª Commissione, illustra, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo, recante revisione del sistema sanzionatorio in materia tributaria. Lo schema si compone di 32 articoli, raggruppati in due Titoli: il primo prevede la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del decreto legislativo n. 74 del 2000; il secondo prevede la modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo.

Il decreto dà attuazione all'articolo 8 della legge delega n. 23 del 2014, secondo cui la revisione del sistema sanzionatorio penale deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità, prevedendo - tra gli altri - la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione ed all'utilizzo di documentazione falsa; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di

evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; l'efficacia attenuante o esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 6, comma 1, della legge delega.

La revisione del sistema sanzionatorio amministrativo deve essere effettuata al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, con la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità.

Si ricorda, in premessa, che il termine per l'esercizio della delega scadrà il 25 settembre 2015, secondo quanto previsto dalla proroga automatica di novanta giorni di cui all'articolo 1, comma 7-bis della legge n. 23 del 2014 e che qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari - che scadranno il prossimo 27 luglio - il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere al fine di consentire alle Commissioni competenti per materia di esprimere i pareri definitivi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti potranno comunque essere adottati (articolo 1, comma 7, della citata legge delega).

Il relatore fa presente che la sua parte di relazione si concentrerà - fatto salvo un cenno conclusivo su alcuni problemi di diritto intertemporale posti dall'articolo 31, recante decorrenza degli effetti ed abrogazioni - sui primi 14 articoli dello schema in oggetto, aventi ad oggetto le disposizioni relative al Titolo I (dagli articoli 1 a 14).

L'articolo 1 interviene sull'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000, modificando e aggiungendo alcune definizioni volte a chiarire la portata dei termini impiegati nei titoli successivi del decreto. In particolare, con riferimento alle modifiche, la definizione di "elementi attivi o passivi" (lettera b dell'articolo 1, vale a dire le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto) è estesa anche alle "componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta" (ad esempio, i crediti d'imposta e le ritenute); la definizione di "imposta evasa" (lettera f, vale a dire la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine) è stata circostanziata nel senso che non si considera imposta evasa quella teorica collegata sia ad una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio sia all'utilizzo di perdite pregresse spettanti e utilizzabili. Le aggiunte riguardano le seguenti definizioni recate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000: le "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" (lettera h) sono le operazioni che non rientrando nella fattispecie di abuso del diritto - di cui al nuovo articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (atto governo n. 163) non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale - sono poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero sono riferite a soggetti fittiziamente interposti; i "mezzi fraudolenti" (lettera i) sono le condotte artificiali che determinano una falsa rappresentazione della realtà; l'elemento materiale può consistere sia in condotte attive che in condotte omissive; in quest'ultimo caso, però, l'obbligo di agire deve essere imposto da una specifica norma giuridica.

L'articolo 2, attraverso la soppressione della parola "annuali" nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000 - in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - estende il novero delle dichiarazioni rilevanti al fine del reato in oggetto, rimanendo invece ferma la cornice edittale da un anno e sei mesi a sei anni ivi prevista.

L'articolo 3 sostituisce la disposizione relativa al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000 attraverso i seguenti interventi: modificando la condotta punibile, rivedendo la soglia di punibilità in riferimento all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione ed escludendo esplicitamente da tale fattispecie la mancata fatturazione o la sottofatturazione.

Sotto il primo profilo, si segnala in particolare che, espungendo dalla formulazione attuale la previsione che richiede l'elemento della "falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie", la sfera operativa della figura criminosa risulta ampliata sia sul versante soggettivo - in quanto il delitto si trasforma da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, quale è attualmente, in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o a fini dell'imposta sul valore aggiunto - sia sul versante oggettivo, in quanto il reato sarà integrato, oltre che nel caso di indicazione in dichiarazione, di "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi", anche qualora la falsa indicazione abbia ad oggetto "crediti e ritenute fittizi".

La revisione della soglia di punibilità avviene in riferimento all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione - che deve ora essere superiore ad un milione e cinquecentomila euro anziché ad un milione di euro - e attraverso l'introduzione della soglia rapportata all'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizi in diminuzione dell'imposta "superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila".

Con riferimento al terzo profilo oggetto di modifiche, il comma 3 dell'articolo 3 chiarisce che non rientrano tra i "mezzi fraudolenti" perseguiti dalla norma in esame la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili (ad esempio la mancata emissione dello scontrino fiscale) e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili, o la mera indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di corrispettivi inferiori a quelli reali (sottofatturazione)

L'articolo 4 modifica la disciplina del reato di dichiarazione infedele (previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000). Le lettere a) e b) del comma 1 elevano le soglie di punibilità del reato di dichiarazione infedele che punisce con la reclusione da uno a tre anni (pena non modificata) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi. In particolare viene elevata la soglia di punibilità sia dell'imposta evasa - che passa da cinquantamila a centocinquantamila euro - sia dell'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti ad imposizione (che passa da due a tre milioni).

La lettera c) aggiunge i commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000. Il nuovo comma 1-*bis* prevede che, ai fini della configurabilità del delitto di dichiarazione infedele, non si tiene conto della non corretta classificazione della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali.

Il nuovo comma 1-*ter* stabilisce che non danno comunque luogo a fatti punibili a titolo di dichiarazione infedele le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette e che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). Pertanto, nella verifica del superamento delle soglie di punibilità del delitto concernente la dichiarazione infedele non dovrà tenersi conto degli importi compresi entro il 10 per cento, anche quando lo scarto complessivo eccedesse il limite tollerato.

A tale riguardo non si comprende, ad una prima lettura, per quale ragione l'articolo 4 dello schema in esame non intervenga sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 sopprimendo anche in questa disposizione la parola "annuali" dopo la parola "dichiarazioni", analogamente a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 5 dello schema medesimo con riferimento agli articoli 2, 3 e 5 del citato decreto legislativo n. 74 del 2000.

L'articolo 5 eleva le pene edittali previste per il reato di omessa dichiarazione (articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000), portando il minimo da un anno a un anno e sei mesi e il massimo da tre a quattro anni; allo stesso tempo è elevata la soglia di punibilità che scatta quando l'imposta evasa è superiore a cinquantamila euro (la soglia attuale è di trentamila euro). Il comma 1-*bis* introduce il

nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto d'imposta che punisce, con la reclusione da uno a tre anni, chiunque non presenta, essendovi tenuto, la dichiarazione di sostituto d'imposta (il cosiddetto modello 770), quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a cinquantamila euro.

L'articolo 6, modificando l'articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000, eleva le pene edittali previste per chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, portando il minimo da sei mesi a un anno e sei mesi e il massimo da cinque a sei anni di reclusione.

L'articolo 7, modificando l'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, chiarisce la portata del reato di omesso versamento di ritenute certificate e innalza la soglia di non punibilità da cinquantamila euro a centocinquantamila euro.

L'articolo 8, sostituendo l'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, eleva la soglia di punibilità del reato di omesso versamento dell'IVA da cinquantamila a duecentocinquantamila euro per ciascun periodo di imposta.

L'articolo 9, sostituendo l'articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000, distingue l'ipotesi di indebita compensazione di crediti non spettanti, per la quale rimane ferma la vigente pena, da sei mesi a due anni, nei confronti di chi non versa le somme dovute, dall'ipotesi di indebita compensazione di crediti inesistenti, punita più severamente con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Per entrambe rimane ferma la vigente soglia di punibilità di cinquantamila euro.

In merito ai predetti articoli 7, 8 e 9 non si comprende, ad una prima lettura, per quale ragione gli stessi modificano gli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevedendo soglie di punibilità diverse, mentre nella formulazione vigente i tre articoli del citato decreto legislativo hanno la medesima soglia di punibilità.

L'articolo 10 inserisce nel decreto legislativo n. 74 del 2000 il nuovo articolo 12-bis, il quale dispone che - nel caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dallo stesso decreto legislativo n. 74 del 2000 - è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca per equivalente di beni nella disponibilità del reo.

Il comma 2 aggiunge che la confisca non opera per la parte che può essere restituita all'Erario.

Al riguardo potrebbe essere opportuno precisare che tale parte debba essere effettivamente restituita all'Erario.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 13 del Decreto legislativo n. 74 del 2000 in materia di cause di non punibilità e pagamento del debito tributario.

Il comma 1 del nuovo articolo 13 prevede, per i delitti di omesso versamento delle ritenute certificate (articolo 10-bis), di IVA (articolo 10-ter) e per le indebite compensazioni di crediti non spettanti (articolo 10-quater, comma 1), la non punibilità in caso di integrale pagamento degli importi dovuti (debiti tributari, sanzioni e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Il comma 2 del nuovo articolo 13 prevede invece - per i reati di dichiarazione infedele (articolo 4) e di omessa dichiarazione (articolo 5) - la non punibilità in caso di integrale pagamento degli importi dovuti (debiti tributari, sanzioni e interessi), a condizione che il ravvedimento o la presentazione della dichiarazione omessa siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Il pagamento degli importi dovuti può avvenire tramite il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa (nelle ipotesi di omessa presentazione) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Il comma 3 del medesimo articolo 13 prevede che nel caso in cui il contribuente, prima dell'apertura

del dibattimento di primo grado, stia provvedendo all'estinzione del debito tributario mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 13-bis (introdotto dal successivo articolo 12 del provvedimento in esame), è data la possibilità allo stesso contribuente di pagare il debito residuo entro tre mesi, termine che può essere prorogato per ulteriori tre mesi dal giudice una sola volta, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Con riferimento all'articolo 11 non si comprende, ad una prima lettura, per quale ragione lo schema in esame, nel configurare le cause di esclusione della punibilità di cui al nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 - introdotto dall'articolo 11 dello schema - stabilisca, al comma 1, che le condotte di pagamento dei debiti tributari - alle quali consegue l'esclusione della punibilità - debbano essere poste in essere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel caso delle fattispecie delittuose di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del citato decreto legislativo n. 74, mentre al comma 2 del medesimo nuovo articolo 13 si prevede che le condotte di pagamento dei debiti tributari - alle quali consegue l'esclusione della punibilità - debbano essere poste in essere, nel caso dei delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74, prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dall'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. Si osserva, in proposito, che la soluzione adottata nel comma 1, trattandosi di una previsione che configura una causa di esclusione della punibilità (e non una circostanza attenuante come nel vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000), potrebbe suscitare perplessità implicando il rischio di privare di qualsiasi efficacia, sotto il profilo della prevenzione generale, le disposizioni incriminatrici di cui ai predetti articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater.

Ancora con riferimento all'articolo 11 dello schema, si osserva che l'introduzione di una nuova causa di esclusione della punibilità per i delitti di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del citato decreto legislativo n. 74 - ove venissero espunte dallo schema in esame le disposizioni di cui all'articolo 31 sulle quali ci si soffermerà più avanti - avrebbe efficacia retroattiva in applicazione del principio del *favor rei*, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2 del codice penale. Da ciò consegue che, in ordine ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa rispetto ai quali sia già pendente un procedimento penale, il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento - ove si decidesse di conservare la formulazione dello schema in esame sul punto - costituirebbe il discrimine temporale per l'applicazione della nuova causa di esclusione della punibilità rispetto ai fatti predetti. A tale proposito si ritiene di dover richiamare le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 393 del 2006 che, pur nella diversità dei casi in esame, inducono a ritenere incompatibile con il principio di ragionevolezza la soluzione qui proposta relativamente agli effetti che la stessa avrebbe in ordine all'applicazione del principio del *favor rei*. In proposito parrebbe indispensabile la formulazione di una previsione transitoria *ad hoc* che consentisse una più ampia operatività della causa di esclusione della punibilità rispetto ai procedimenti pendenti.

Inoltre, con riferimento agli articoli 11 e 12 dello schema - laddove si prevede che determinate attività, aventi efficacia esimente o attenuante a seconda dei casi, debbano essere poste in essere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - va sottolineato come tale formulazione, pur essendo la stessa già rinvenibile sia nel testo vigente dell'articolo 13, sia in quello dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 74 del 2000, appaia quantomeno incompleta, in quanto non consente l'individuazione del termine entro cui le predette attività devono essere espletate con riferimento ai procedimenti di primo grado nei quali manca il dibattimento e, quindi, la dichiarazione di apertura dello stesso (applicazione della pena su richiesta e, soprattutto, giudizio abbreviato).

L'articolo 12, inserisce il nuovo articolo 13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, relativo alle circostanze del reato. Il comma 1 del citato articolo 13-bis prevede, al di fuori dei casi di non punibilità (indicati dall'articolo 13, così come modificato dall'articolo 11 dello schema di decreto), la diminuzione fino alla metà delle pene (la norma vigente prevede la riduzione fino ad un terzo), senza applicazione delle pene accessorie nel caso in cui il debito tributario sia estinto mediante pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali procedure

conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

Si osserva che, a differenza di quanto previsto dall'articolo precedente in tema di cause di non punibilità, in questo caso non è espressamente citato il ravvedimento operoso tra le modalità mediante le quali è possibile provvedere al pagamento del debito tributario. Tale mancanza non sembra trovare giustificazione da un punto di vista sistematico.

In secondo luogo, si osserva che - nella nuova formulazione dell'attenuante in questione - non risulta riproposta la previsione di cui al comma 3 del vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000, ai sensi della quale della diminuzione di pena prevista non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell'articolo 53 della legge n. 689 del 1981. Si rammenta che tale esclusione era stata inserita nel decreto legislativo n. 74 del 2000 fin dalla sua emanazione sul presupposto che, per i reati qui considerati, la possibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria ridurrebbe in modo significativo l'efficacia deterrente della sanzione penale.

Il comma 2 del nuovo articolo 13-*bis* condiziona la richiesta di patteggiamento per i delitti di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000 al solo caso in cui sia stato pagato integralmente il debito tributario prima dell'apertura del dibattimento (comma 1) ovvero nel caso in cui sia stato esperito il ravvedimento operoso. Non si comprende, a tale riguardo, perché tale disposizione faccia salve le ipotesi di cui al comma 2 del nuovo articolo 13 e non anche l'esimente di cui al comma 1 dell'articolo 13 medesimo, con la conseguenza che il riferimento a un'esimente e non all'altra può creare incertezze interpretative e difficoltà applicative.

Il comma 3 del medesimo articolo 13-*bis* prevede che se il reato è commesso dal correo nell'esercizio dell'attività di intermediazione fiscale, attraverso l'elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale, le pene stabilite per i delitti di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 74 del 2000 sono aumentate della metà.

Sempre ad una prima lettura, la previsione di cui al comma 3 del nuovo articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000 parrebbe in eccesso di delega nella parte in cui consentirebbe il superamento del massimo edittale di sei anni, previsto dal comma 1 dell'articolo 8 della legge delega n. 23 del 2014. Sul punto deve, infatti, ritenersi che la previsione di delega sia formulata in modo tale da imporre esplicitamente che la punibilità dei reati tributari considerati sia compresa fra un minimo di sei mesi ed un massimo di sei anni. Da ciò consegue che il legislatore delegato non può configurare nuove circostanze aggravanti - ad effetto ordinario ovvero speciale come nel caso in questione - che determinino un superamento dei predetti limiti edittali. Questo significa che la predetta circostanza aggravante potrebbe essere prevista senza eccedere i limiti della delega solo con riferimento ai delitti di cui agli articoli 4, 5 10-*ter* e 10-*quater*. Peraltro una simile limitata soluzione parrebbe difficilmente giustificabile sul piano della coerenza sistematica.

In via subordinata rispetto alle considerazioni sopra esposte, la previsione di cui al comma 3 del nuovo articolo 13-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000 parrebbe inoltre suscitare perplessità, sotto il profilo redazionale, laddove la formulazione della medesima risulti suscettibile di un'interpretazione non univoca circa l'ambito soggettivo di operatività dell'aumento di pena ivi previsto. Di tale disposizione sembra, infatti, possibile: a) sia una lettura più restrittiva - per cui l'aumento di pena in questione si applicherebbe solo al concorrente nel reato che esercita attività di intermediazione fiscale attraverso modelli seriali di evasione fiscale - essendo tale interpretazione giustificabile sia in quanto più coerente con l'esplicito riferimento al "correo" nella predetta formulazione, sia per la preferibilità sistematica in via di principio delle interpretazioni restrittive in materia penale; b) sia una lettura più estensiva - per cui l'aumento di pena si applicherebbe a tutti i concorrenti nel reato (e non solo specificamente al concorrente che esercita attività di intermediazione fiscale attraverso modelli seriali di evasione fiscale) - essendo praticabile anche tale soluzione, se non altro in quanto più coerente con la sistematica in generale del codice penale e con l'ordinaria applicazione delle regole in tema di concorso nel reato e potendo, inoltre, la stessa ritenersi più conforme all'intenzione del legislatore (se l'intenzione del legislatore è scoraggiare queste pratiche, rispetto a tale finalità sembrerebbe più coerente un aumento di pena applicabile a tutti i concorrenti).

L'articolo 13, introducendo l'articolo 18-*bis* nel decreto legislativo n. 74 del 2000, prevede che i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti da detto decreto e ad ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possano essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative. Il comma 2 fa espressamente salve le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 - convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 - in materia di affluenza al "Fondo unico giustizia" delle somme di denaro sequestrate e dei proventi derivanti dai beni confiscati. L'articolo 14 dispone l'abrogazione espressa degli articoli 7 e 16 del decreto legislativo n. 74 del 2000 e dell'articolo 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 (in tema di confisca).

Si osserva infine che, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 74 del 2000 sulle quali non interviene lo schema in esame, risultano necessari interventi di coordinamento in ordine agli articoli 14 e 22. In particolare, i rinvii all'articolo 13 del decreto legislativo n. 74, contenuti nei predetti articoli 14 e 22, devono essere modificati raccordandoli con le previsioni introdotte nel medesimo decreto legislativo n. 74 dagli articoli 11 e 12 dello schema in esame.

Sia consentito infine - per la rilevanza che tale disposizione presenta in ordine a profili di specifica competenza della commissione giustizia - un cenno conclusivo sull'articolo 31 dello schema di decreto in titolo, che al comma 1 prevede che le disposizioni previste dal provvedimento in esame si applichino a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017. Il comma 1-*bis*, conseguentemente - per gli anni 2016 e 2017 - individua alcune disposizioni che non devono essere applicate limitatamente ai due anni di vigenza della emananda normativa.

In merito al citato articolo 31, si evidenzia in primo luogo l'opportunità che il Governo chiarisca il motivo della limitazione temporale degli effetti della complessa normativa da introdursi con il provvedimento in esame e le conseguenze derivanti da tale scelta (ripristino o meno delle previsioni modificate nella formulazione antecedente all'entrata in vigore dello schema di decreto in titolo, una volta decorsi gli anni 2016 e 2017. Sul punto si osserva, tra l'altro, che incertezze interpretative potrebbero derivare anche dalla formulazione del sopra richiamato comma 1-*bis* del medesimo articolo 31).

Inoltre, per i profili penalistici, andrebbero approfonditi gli aspetti che riguardano la successione nel tempo delle leggi penali. A tale proposito il quinto comma dell'articolo 2 del codice penale esclude l'applicazione della disciplina prevista dai commi secondo, terzo e quarto dello stesso articolo in tema di successione di leggi penali nel caso di leggi "temporanee". Risulterebbe quindi preclusa l'applicabilità del principio del "*favor rei*" che consentirebbe di far retroagire le disposizioni più favorevoli per i contribuenti per le violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa. Peraltro, tale preclusione dovrebbe intendersi limitata alle sanzioni penali tributarie, in quanto - per le sanzioni amministrative tributarie - dovrebbe rimaner fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, che prevede l'applicazione del principio della legge più favorevole - stabilendo che, salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile e che, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo - senza però prevedere una deroga per interventi normativi di carattere temporaneo.

Si evidenzia, infine, che la norma di delega non fa alcun riferimento ad un'applicazione temporanea della normativa delegata.

Il relatore [MOSCARDELLI](#) (PD) riferisce sugli aspetti di competenza della Commissione Finanze e tesoro ripercorrendo analiticamente il contenuto dello Schema di decreto, facendo riferimento alle disposizioni contenute, in particolare, agli articoli 13, 5, 3, 4, 8, 10 e 11.

Osserva poi in termini generali che l'articolato presenta le stesse contraddizioni, ed anzi le accentua in ragione dell'intervento strutturale di revisione, che caratterizzano il vigente modello di tutela penale di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000. Tale decreto nasce con l'intento di attribuire rilevanza ai soli comportamenti fraudolenti, mentre le numerose modifiche successive ne hanno snaturato l'impostazione originaria con la criminalizzazione di condotte non necessariamente connotate da frode (p.e. l'indebita compensazione e gli omessi versamenti).

Il relatore anticipa quindi alle Commissioni riunite alcune riflessioni meritevoli di essere discusse per la formulazione del parere.

Sempre in termini generali ritiene opportuno considerare che lo schema di decreto in oggetto parrebbe presupporre l'approvazione dello schema di decreto in materia di abuso laddove, allo stato, si prevede espressamente l'irrilevanza penale della condotta abusiva.

Inoltre, ritiene opportuno valutare se, per ragioni di organicità, non sia il caso di inserire all'interno del decreto legislativo n. 74 del 2000 la fattispecie incriminatrice "extravagante" di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, e cioè il delitto di esibizione di falsa documentazione e di fornitura di notizie non rispondenti al vero.

Nel rispetto dello spirito della delega, occorre valutare l'opportunità di introdurre congrue franchigie con riferimento alle fattispecie delittuose previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e dal successivo 4 articolo 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), poiché a legislazione vigente, non essendo previste soglie minime di punibilità, sono oggetto di repressione anche comportamenti caratterizzati da scarsa offensività.

Quanto all'articolo 31 dello schema, relativo alla "Decorrenza degli effetti e abrogazioni", il relatore ravvisa l'opportunità di non limitare temporalmente gli effetti al biennio 2016-2017, motivando analiticamente le ragioni di tale rilievo.

In riferimento all'articolo 1, occorrerebbe chiarire il significato dell'espressione "imposta evasa" nel caso di consolidato fiscale. Allo stato, infatti, sussistono incertezze interpretative sull'operatività delle fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 in caso di opzione per la tassazione di gruppo.

Ancora con riferimento all'articolo 1 dello schema, nella lettera *b*), ritiene opportuno chiarire meglio se rilevi o meno ai fini della sanzionabilità penale l'utilizzo delle perdite di periodo. La formulazione proposta della lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000, si presta infatti sul punto ad equivoci e non chiarisce l'ascrivibilità delle perdite alla categoria degli elementi passivi fittizi.

A proposito dell'inserimento della lettera *h*) nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000, occorre tener conto del fatto che lo schema di decreto sull'abuso del diritto non è stato ancora approvato e che appare opportuno un coordinamento.

Relativamente alla proposta definizione di "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente", il relatore segnala la contraddittorietà quanto alle prime (operazioni simulate oggettivamente) di una definizione delle stesse come "poste in essere".

Il relatore sintetizza poi brevemente una serie di osservazioni contenute in un testo scritto che rimette alla Presidenza, chiedendo che esso sia trasmesso ai componenti delle Commissioni riunite al fine di una più approfondita e completa valutazione di tali rilievi, allo scopo di proseguire l'esame nelle prossime sedute con una discussione di merito finalizzata a concludere *iter* nei tempi previsti.

Il senatore [ORELLANA](#) (*Misto*) esprime perplessità sull'articolo 8 dello schema di decreto in titolo che è volto a sostituire integralmente l'articolo 10-*ter* del decreto legislativo n. 74 del 2000 in materia di omesso versamento di IVA, punendo con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a duecentocinquantamila euro per ciascun periodo di imposta. In particolare, il senatore ritiene

eccessivamente alta la nuova soglia di punibilità prevista per il delitto in questione.

Il vice ministro CASERO fa presente che lo schema di decreto prevede l'innalzamento da 50.000 a 250.000 della soglia di non punibilità per il caso di mancato versamento d'imposta derivante da dichiarazione IVA debitamente presentata, in ragione della manifesta non frodolenta del comportamento del contribuente. Viceversa, nelle fattispecie di frode o artifici volti a nascondere le informazioni tributarie lo schema di decreto inasprisce le pene.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1462) Camilla FABRI ed altri. - Agevolazioni in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione mediante lo strumento della locazione finanziaria

(Esame e rinvio)

La senatrice **FILIPPIN** (PD), relatrice per la 2ª Commissione, illustra - anche per la parte di competenza della 6ª Commissione - il disegno di legge in titolo, che si compone di 5 articoli. Il provvedimento nasce dall'esigenza di affrontare la problematica dell'acquisto dell'abitazione di residenza da parte dei giovani attraverso una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire lo strumento della locazione finanziaria, che sconta attualmente maggiori oneri complessivi rispetto al mutuo ipotecario, ed al contempo si pone l'obiettivo di contribuire al rilancio del mercato dell'edilizia, gravemente colpito dalla crisi economica degli ultimi anni.

Con l'articolo 1 si esplicitano l'oggetto e le finalità del disegno di legge, volto a favorire l'accesso all'abitazione di residenza per i giovani di età inferiore a trentacinque anni attraverso l'utilizzo dello strumento della locazione finanziaria. Il comma 2 prevede che, con la stipula del contratto di locazione finanziaria, il concedente (ovvero la società di leasing), si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore (ovvero il giovane infra-trentacinquenne e con reddito non superiore a cinquantacinquemila euro), che lo riceve in uso per un tempo determinato a fronte di un corrispettivo periodico che tenga conto del costo di acquisto o dei costi di realizzazione sostenuti dal concedente. Alla scadenza del contratto, l'utilizzatore può acquistare la proprietà del bene pagando il prezzo contrattualmente previsto o richiedere al concedente il rinnovo del contratto di locazione finanziaria, con la definizione del nuovo corrispettivo periodico, della durata e del prezzo di acquisto del bene a fronte dell'esercizio dell'opzione finale (comma 3). Al comma 4 è stabilito che, ai fini del pagamento del prezzo di acquisto contrattualmente previsto, l'utilizzatore può ricorrere anche alla stipula di un mutuo ipotecario. Se, nel corso del contratto, l'utilizzatore intenda adibire ad abitazione di residenza un immobile diverso da quello in uso, può concordare con il concedente un nuovo contratto di locazione finanziaria in sostituzione di quello già sottoscritto (comma 5).

L'articolo 2 disciplina gli obblighi contrattuali tra le parti. In particolare, si prevede al comma 1 che, salvo patto contrario, il concedente non risponde nei confronti dell'utilizzatore dell'inadempimento dei soggetti con i quali ha contrattato l'acquisto o la costruzione dell'immobile in conformità alle

indicazioni dell'utilizzatore stesso, che ha azione diretta contro gli stessi. L'utilizzatore può sospendere il pagamento del corrispettivo periodico, per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto ed esplicitati al comma 3: cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto contrario. La sospensione non comporta l'applicazione di oneri e garanzie aggiuntivi.

Decorso il periodo di sospensione, in assenza di ripresa dei pagamenti, si applica la disciplina della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, disciplinata al comma 5. Per gli ulteriori obblighi contrattuali si applicano, salvo patto contrario, le disposizioni contenute nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

L'articolo 3 definisce le agevolazioni fiscali in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione di residenza mediante lo strumento della locazione finanziaria, introducendo all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), una detrazione, in favore di giovani di età non superiore a trentacinque anni e con un reddito complessivo non superiore a cinquantacinquemila euro, pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni, e i relativi oneri accessori, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliare, per un importo non superiore a quindicimila euro annui. Inoltre, per favorire l'esercizio dell'opzione finale di acquisto dell'immobile, viene inserita, sempre all'articolo 15 del TUIR, una detrazione del 19 per cento relativa al costo di acquisto del bene a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a ventimila euro.

L'articolo 4 reca una serie di agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concedenti e delle imprese operanti nel settore dell'edilizia. In particolare, si stabilisce che alle cessioni di immobili, anche da costruire, derivanti da contratti di locazione finanziaria oggetto del disegno di legge, effettuate nei confronti del soggetto concedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Inoltre, sono previsti crediti di imposta per favorire la vendita di immobili con classificazione energetica A e B, pari rispettivamente al 5 per cento ed al 2 per cento del costo di acquisto dell'immobile. Analoghe agevolazioni fiscali sono previste per le imprese operanti nel settore dell'edilizia che effettuano interventi di ristrutturazione straordinaria o ricostruzione di immobili di proprietà, in caso di conseguimento dei requisiti antisismici e di classificazione energetica A o B dell'immobile ristrutturato e di destinazione delle unità abitative dell'immobile alla stipula dei contratti di locazione finanziaria.

L'articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento, che nei primi anni di funzionamento è stimata nell'ordine di 5 milioni di euro per l'anno 2015, in 12,5 milioni di euro per l'anno 2016 e in 25 milioni di euro per l'anno 2017.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(556) CASSANO e IURLARO. - Introduzione di norme transitorie per la sospensione della pignorabilità per debiti della casa di abitazione non di lusso e degli immobili necessari all'esercizio

dell'attività lavorativa

(714) LUMIA ed altri. - Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale

(718) TREMONTI ed altri. - Impignorabilità della casa di abitazione non di lusso e del luogo di lavoro

(1720) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione esattoriale

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore **LUMIA** (PD), relatore per la 2a Commissione, illustra il disegno di legge n. 714. Esso è volto ad implementare la riforma avviata dal Governo con il decreto-legge n. 69 del 2013 (articolo 52 del cosiddetto decreto del "Fare") - convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013 - intervenendo in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili ed immobili che sono strumentali all'esercizio di imprese, di arti e professioni, nonché in materia di riforma del sistema di riscossione esattoriale e del sistema delle espropriazioni immobiliari, facendosi carico anche delle esigenze manifestate dalle amministrazioni territoriali e traendo spunto anche da drammatici fatti di cronaca che rappresentano chiari segnali di una situazione economica di grave difficoltà che sconvolge milioni di persone in tutto il Paese, in particolare nelle regioni meridionali e in Sicilia.

L'obiettivo che ci si prefigge è quello di assicurare un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di salvaguardare le persone e i nuclei familiari - specialmente meno abbienti - che si trovano esposti al pericolo concreto ed immediato di perdere l'unico alloggio o l'unico immobile strumentale all'esercizio della propria attività agricola, artigiana o commerciale di cui possono disporre e l'altrettanto essenziale esigenza di rispettare il principio di legalità, evitando forme di sostanziale immunità rispetto agli impegni contratti. Sotto questo profilo si giustifica la necessità di intervenire anche sul sistema di espropriazioni immobiliari prevedendo la necessità del possesso di requisiti morali e di ordine pubblico in capo ai soggetti che intendano partecipare alle aste pubbliche, nonché la profonda rivisitazione delle condizioni per accedere al beneficio del blocco delle azioni esecutive sull'unica abitazione, per i debiti contratti nei confronti dell'erario, dovendosi distinguere tra quanti si trovino nell'impossibilità di farsi carico degli impegni precedentemente assunti per motivi oggettivi e per ragioni indipendenti dalla propria volontà e quanti invece abbiano coscientemente eluso tali obblighi o abbiano riportato condanne per reati di particolare gravità.

L'odierna iniziativa si compone di 11 articoli. Con riferimento alle parti di competenza della commissione giustizia, l'articolo 1, al comma 1, aggiunge tre commi all'articolo 2910 del codice civile. Il nuovo terzo comma stabilisce che non possano formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito e da parte di intermediari finanziari gli unici immobili di proprietà del debitore qualora ricorrano congiuntamente tre condizioni: 1) che essi siano adibiti ad abitazione del debitore, che vi abbia senza soluzione di continuità mantenuto la residenza dal sorgere del credito o, nel caso in cui il credito sia sorto sulla base della pronuncia di un organo giudiziario, dalla notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il procedimento di primo grado; 2) che altri componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti nell'abitazione in questione, non siano proprietari o titolari di diritti su altri immobili adibiti ad abitazione situati nell'ambito del territorio della stessa provincia di residenza e che, nel medesimo arco temporale, non abbiano ceduto ad altri diritti sui detti immobili; 3) che il valore degli immobili in questione sia inferiore a duecentomila euro. Il nuovo quarto comma stabilisce sostanzialmente il medesimo divieto di espropriazione in capo agli stessi soggetti sugli unici beni immobili di proprietà del debitore, strumentali all'esercizio di arti, imprese o professioni ed adibiti fin dalla data del sorgere del credito all'esercizio di una tra le medesime attività. Il nuovo quinto comma stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applichino se, qualora i fabbricati e gli immobili di cui al numero 1 del terzo comma e di cui al quarto comma siano stati

vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato la conversione in prestiti vitalizi ipotecari o non abbia rimborsato il prestito alla scadenza, nonché qualora i fabbricati di cui al numero 1 del terzo comma e di cui al quarto comma debbano essere sottoposti a sequestro ed a confisca in attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata.

L'articolo 1, al comma 2, stabilisce le procedure e i tempi per la definizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altro Ministero, dei criteri di qualificazione della strumentalità e dei parametri minimi di adeguatezza in relazione alle necessità di sostentamento del nucleo familiare ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2910 del codice civile, introdotto dal comma 1. Nelle more dell'adozione del decreto, la qualificazione della strumentalità e i parametri minimi di adeguatezza sono affidati al giudice competente.

L'articolo 1, al comma 3, stabilisce che i prestiti e le garanzie ipotecarie concessi ai soggetti cui si applica l'articolo 1 prima dell'entrata in vigore del disegno di legge in titolo e in essere alla stessa data, sui fabbricati di cui all'introdotta terzo comma, numero 1, del codice civile, in relazione ai quali sussistano le condizioni di cui ai numeri 2 e 3 dello stesso comma, e su quelli di cui al quarto comma, siano convertiti in prestiti vitalizi ipotecari ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 10 del presente disegno di legge. Nel caso il debitore non aderisca, nel termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta pervenutagli, alla suddetta conversione e nel caso di mancato rimborso del prestito alla scadenza, i beni immobili in questione possono formare oggetto di espropriazione.

L'articolo 1, al comma 4, prevede che le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 6, comma 1, sostituisce l'articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, disponendo che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore e i beni mobili comunque strumentali al detto esercizio non sono pignorabili se adibiti all'esercizio dell'attività dal debitore, al ricorrere dei presupposti indicati, prevedendo altresì, in caso contrario, che detti beni possano essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appaia sufficiente per la soddisfazione del credito, e che, in caso di pignoramento, la custodia sia sempre affidata al debitore ed il primo incanto non possa tenersi prima di trecento giorni dal pignoramento stesso.

L'articolo 7, comma 1, aggiunge tre commi all'articolo 571 del codice di procedura civile. Il quinto comma impedisce di presentare offerte a coloro che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; a coloro che si trovino in condizioni analoghe a quelle previste dall'articolo 5, comma 4, sopra specificate; a coloro cui sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra comportante divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; a quanti si trovino, rispetto ad altro partecipante, in situazione di controllo *ex* articolo 2359 del codice civile.

Allo scopo di verificare il rispetto di quest'ultimo requisito, il comma 2 dell'articolo 7 stabilisce che la cancelleria del tribunale, prima del trasferimento del bene espropriato, accerti la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato; nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, trasmette gli atti al Ministero della giustizia ai fini dell'inserimento del concorrente in un casellario informatico da istituire entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge. L'iscrizione nel Casellario impedisce la partecipazione a qualsiasi asta presso tutti i tribunali della Repubblica per un periodo di due anni dall'iscrizione. Il comma 3 dispone che le disposizioni di cui ai commi precedenti si applichino anche alle procedure immobiliari di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

L'articolo 8, comma 1, aggiunge tre commi all'articolo 579 del codice di procedura civile, di contenuto identico a quelli di cui all'articolo 7, comma 1, del disegno di legge.

L'articolo 11, comma 1, reca infine le norme sulla decorrenza degli effetti della proposta di legge.

Di portata più circoscritta i disegni di legge n. 718 e n. 556, volti a stabilire fino al 31 dicembre 2015 l'impignorabilità della casa di abitazione non di lusso o degli immobili presso i quali è esercitata l'attività lavorativa o professionale, nonché la sospensione fino alla predetta data dei pignoramenti già eseguiti. Nelle more del periodo di impignorabilità o di sospensione, i creditori interessati muniti di titolo esecutivo possono iscriverne privilegio speciale temporaneo sui beni la cui pignorabilità è vietata o sospesa.

Il relatore riepiloga infine brevemente il contenuto del disegno di legge n. 1720.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD) sintetizza il contenuto delle disposizioni di competenza della Commissione Finanze e tesoro dei disegni di legge n. 714 e 1720. Con riferimento al primo disegno di legge, le norme di interesse riguardano per la maggior parte misure in materia di riscossione. Per quanto riguarda invece il disegno di legge di iniziativa della regione Sicilia segnala che esso, diversamente dal disegno di legge n. 714, reca la previsione - articolo 1, comma 5 - dell'istituzione di un fondo per il sostegno delle passività subite dalle aziende, dagli istituti di credito e da intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (TUB), a causa dell'insolvenza dei debitori che si trovino nelle situazioni previste dai commi precedenti, denominato «Fondo di rotazione in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio di imprese, di arti e professioni». Possono chiedere l'accesso al Fondo le aziende e gli istituti di credito, nonché gli intermediari finanziari di cui al citato articolo 106 del TUB. Sintetizza poi brevemente anche il contenuto dei due ulteriori disegni di legge all'ordine del giorno per gli aspetti di competenza.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 11 (pom.) del 22/07/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE 2ª (Giustizia) 6ª (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 2015
11ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) fa presente che la seduta è interamente dedicata all'esame dello schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto del Governo n. 183).

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) preannuncia la presentazione di una richiesta di relazione tecnica sui disegni di legge di iniziativa parlamentare nn. 556, 714, 718, 1720 - in materia di impignorabilità della prima casa - nonché sul disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 1462 - in materia di agevolazioni in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione mediante lo strumento della locazione finanziaria - secondo quanto previsto dall'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento del Senato.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) conferma che l'esame degli altri punti all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (n. 183)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dà conto della richiesta di audizioni avanzata dalla senatrice Bottici in merito al provvedimento in titolo, pur riservandosi una valutazione successiva con il Presidente della 2a Commissione e con i relatori, e rimarcando che tale richiesta appare tardiva rispetto ai tempi di esame dello stesso.

Inoltre, stante la complessità delle disposizioni recate dall'Atto del Governo, preannuncia, d'intesa con il presidente Palma la richiesta al Presidente del Senato di proroga del termine ordinario per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) fa innanzi tutto presente l'opportunità che la Commissione Giustizia venga coinvolta - quantomeno in sede di formulazione di osservazioni alla Commissione Finanze nell'esame degli altri schemi di decreto legislativo in materia tributaria collegati all'attuazione della delega conferita dalla legge n. 23 del 2014. Per quanto riguarda specificamente lo schema di decreto in titolo si sofferma sull'articolo 11, volto a sostituire l'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000, in materia di cause di non punibilità e pagamento del debito tributario. A tale riguardo osserva che l'articolo 11, comma 1, dello schema - prevedendo la non punibilità dei reati di omesso versamento delle ritenute certificate di cui all'articolo 10-*bis*, del decreto legislativo n. 74 del 2000, di omesso versamento IVA di cui al successivo articolo 10-*ter* e di indebita compensazione limitatamente all'ipotesi di crediti non spettanti di cui al comma 1 dell'articolo 10-*quater* - sempre del medesimo decreto legislativo - qualora i debiti tributari, comprensivi di sanzioni o interessi, siano stati integralmente pagati prima dell'apertura del dibattimento - determina inevitabili disparità di trattamento individuando un discrimine temporale (consistente appunto nella fase di apertura del dibattimento di primo grado) di dubbia ragionevolezza. A tale riguardo ritiene opportuno introdurre un diverso discrimine temporale, che potrebbe essere rappresentato, ad esempio, dal momento della conclusione del dibattimento di primo grado.

La senatrice [GUERRA](#) (*PD*), per quanto riguarda la materia delle sanzioni amministrative, in relazione all'articolo 15, esprime perplessità per la non punibilità nel caso di esposizione in dichiarazione di crediti IRAP o IVA non spettanti e non utilizzati, in ragione del rischio di comportamenti opportunistici legati all'effettuazione o meno di accertamenti. Ulteriori perplessità derivano dall'eliminazione della maggiorazione di sanzione per dichiarazioni non corrette correlate agli studi di settore, richiamando la funzione di deterrenza assoluta dalla norma introdotta con il decreto legislativo n. 446 del 1997.

Per quanto riguarda invece l'articolo 19, ritiene che la decadenza delle agevolazioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche a fronte di violazioni di norme tributarie aveva lo scopo di intervenire in un settore particolarmente esposto a comportamenti scorretti; l'eliminazione *tout court* di tale previsione andrebbe comunque temperata mantenendo il principio sanzionatorio rispetto alla specificità di tale settore.

Da ultimo, in materia di computo in diminuzione delle perdite in accertamento, avrebbe preferito, rispetto alla facoltà assegnata al contribuente di chiedere tale computo, l'obbligatorietà dell'iniziativa dell'ufficio accertatore.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) in relazione alla sollecitazione del senatore Caliendo, assicura che saranno trasmessi alla Commissione Giustizia i documenti acquisiti nel corso delle audizioni sull'Atto del Governo n. 184.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.3. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 13 (pom.) del 05/08/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2015
13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI IMPIGNORABILITA' E DI LEASING ABITATIVO

Il senatore [CASSON](#) (PD), in apertura di seduta, propone - con riferimento all'esame dei disegni di legge di iniziativa parlamentare nn. 556, 714, 718 e 1720, in materia di impignorabilità della prima casa, nonché n. 1462, recante agevolazioni in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione mediante lo strumento della locazione finanziaria - che le Commissioni riunite richiedano al Governo, ai fini della verifica della quantificazione degli oneri recati dai suddetti disegni di legge, la predisposizione dell'apposita relazione tecnica, secondo quanto previsto dall'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento del Senato.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio ([n. 183](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 luglio.

Il relatore della 6a Commissione, senatore [MOSCARDELLI](#) (PD), illustra lo schema di parere proposto alle Commissioni riunite, allegato al resoconto.

Rispetto a tale schema tiene a sottolineare l'opportunità di inserire una ulteriore osservazione con la quale si invita il Governo a valutare se sopprimere il comma 1-ter dell'articolo 4 dello schema - recante modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, in materia di dichiarazione infedele - poiché, introducendo un'ulteriore franchigia del 10 per cento sulle singole operazioni, estende eccessivamente l'effetto di sanatoria rispetto a quanto già previsto dal medesimo articolo.

Il relatore per la 2a Commissione, senatore [CUCCA](#) (PD), associandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore Moscardelli, precisa altresì l'opportunità di specificare, nell'ambito della citata osservazione atta ad integrare lo schema di parere, che l'invito al Governo sia rivolto a valutare se sopprimere "o modificare" il citato comma 1-ter dell'articolo 4 dello schema di decreto in titolo.

Il senatore [MOLINARI](#) (Misto), pur apprezzando il lavoro svolto dai relatori, dichiara la propria netta contrarietà rispetto al contenuto complessivo dello schema di decreto in titolo e, pertanto, annuncia che non parteciperà al voto.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per venti minuti, secondo quanto previsto dall'articolo 30, commi 1 e 5, del Regolamento del Senato.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,15.

Accertata la presenza del numero legale, lo schema di parere con le modifiche proposte dai relatori nella seduta odierna - pubblicato in allegato - viene posto ai voti ed approvato dalle Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI 2ª E 6ª RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183

Le Commissioni 2ª e 6ª riunite, esaminato l'atto del Governo in titolo,

premessi che

lo schema di decreto in titolo prevede la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del decreto legislativo n. 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo;

lo schema dà attuazione all'articolo 8 della legge delega n. 23 del 2014, secondo cui la revisione del sistema sanzionatorio penale deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione delle condotte illecite e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo - tra gli altri - la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; l'efficacia attenuante esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 6, comma 1, della legge delega; la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo deve essere effettuata al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, con la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità;

rilevato che

l'articolo 31 dello schema di decreto in titolo statuisce, al comma 1, che le disposizioni previste dal medesimo si applichino a partire dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 e, conseguentemente, il successivo comma 1-bis, individua alcune disposizioni che non dovranno essere applicate limitatamente ai due anni di vigenza della emananda normativa, senza che peraltro la norma di delega faccia alcun riferimento ad un'applicazione temporanea della normativa delegata e senza che siano *aliunde* specificate le motivazioni e le conseguenze derivanti da una siffatta scelta, con particolare riferimento, tra l'altro, al ripristino o meno della vigenza delle disposizioni oggetto di modifiche, una volta che siano spirati i termini di efficacia del provvedimento in titolo, ovvero sia a decorrere dal 1º gennaio 2018;

la limitazione temporale degli effetti del provvedimento in titolo, secondo quanto previsto dal citato articolo 31, presenterebbe ulteriori elementi di criticità in ordine al profilo della successione delle leggi nel tempo. In particolare, risulterebbe preclusa l'applicabilità del principio del favor rei, che consentirebbe di far retroagire le disposizioni più favorevoli per i contribuenti per le violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa, in quanto il quinto comma dell'articolo 2 del codice penale ne esclude l'applicazione nel caso di leggi "temporanee"; tale preclusione dovrebbe inoltre intendersi limitata alle sanzioni penali tributarie, in quanto, per le sanzioni amministrative tributarie, dovrebbe rimanere fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, che prevede l'applicazione del principio della legge più favorevole stabilendo che, qualora le leggi posteriori stabiliscano sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo, senza prevedere deroghe per interventi normativi di carattere temporaneo. In altre parole, dalla natura di legge temporanea della disposizione in oggetto discenderebbe la conseguenza - di problematica compatibilità con il principio di ragionevolezza - che il principio del favor rei finirebbe per essere

derogato proprio nella materia penale, da cui ha tratto fondamento legislativo e costituzionale ormai generalizzato (cfr., ex plurimis, Corte cost. n. 393 del 2006 e Corte cost. sent. n. 236 del 2011), mentre finirebbe per essere applicato solo in materia di illeciti amministrativi, nella quale è generalmente ritenuto che - al di fuori dei casi tassativamente previsti - l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica, risultanti dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, determini l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, stante la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale, in tema di retroattività della norma più favorevole (sul punto, cfr. da ultimo, Cass. sez. II, 24 novembre 2014, n. 24111);

anche in relazione ai profili sopra evidenziati con riferimento all'articolo 31, l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000 - così come introdotto dall'articolo 11 dello schema di decreto - andrebbe rimeditato, laddove il medesimo configura nuove cause di esclusione della punibilità, per i reati di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, del citato decreto n. 74 del 2000, qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Tale disposizione - ove venisse eliminato il carattere temporalmente limitato della emananda normativa per le ragioni sopra esposte - avrebbe efficacia retroattiva, in applicazione del principio generale del favor rei. Rispetto a tale efficacia retroattiva, il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento costituirebbe il discrimine temporale per l'applicazione della nuova causa di esclusione della punibilità ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa, in ordine ai quali sia già pendente un procedimento penale. Questa soluzione - proprio per le caratteristiche dell'adempimento processuale individuato come discrimine temporale - potrebbe però risultare lesiva del principio di ragionevolezza, in particolare tenuto conto delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 393 del 2006;

inoltre, la soluzione delineata nel comma 1 del proposto nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 presenta indubbe differenze rispetto alla previsione di cui al successivo comma 2, ai sensi della quale le condotte di pagamento dei debiti tributari, alle quali consegue l'esclusione della punibilità, devono essere poste in essere, nel caso dei delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74, prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali; il raffronto fra le due formulazioni rende peraltro evidente che la prima soluzione implica il rischio di depotenziare, sotto il profilo della prevenzione generale, l'efficacia delle disposizioni incriminatrici di cui ai predetti articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1;

con riferimento alla previsione di cui al citato comma 1 del proposto nuovo articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000, in materia di indebita compensazione dei crediti "non spettanti" - anche alla luce della non chiara distinzione con i crediti "inesistenti" di cui al comma 2 dell'articolo 10-*quater* medesimo - deve inoltre evidenziarsi come la stessa si ponga sostanzialmente in contrasto con il vincolo di non attenuazione della risposta sanzionatoria fissato per i comportamenti di natura fraudolenta di cui all'articolo 8 della legge di delega;

ancora con riferimento alla formulazione di cui agli articoli 11 e 12 dello schema di decreto - laddove si prevede che determinate attività, aventi efficacia esimente o attenuante a seconda dei casi, debbano essere poste in essere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - la stessa, pur essendo già rinvenibile sia nel testo vigente dell'articolo 13, sia in quello dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 74 del 2000, appare quantomeno incompleta, non consentendo l'individuazione del termine entro cui le predette attività devono essere espletate con riferimento ai procedimenti di primo grado nei quali manca il dibattimento e, quindi, la dichiarazione di apertura dello stesso (applicazione della pena su richiesta e, soprattutto, giudizio abbreviato);

la previsione di cui all'articolo 13-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 74 del 2000, come introdotto dall'articolo 11 dello schema di decreto - laddove stabilisce che, se il reato è commesso dal correo

nell'esercizio dell'attività di intermediazione fiscale, attraverso l'elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale le pene stabilite per i delitti di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 74 del 2000 sono aumentate della metà - risulta in eccesso di delega nella parte in cui consente il superamento del massimo edittale di sei anni, previsto dal comma 1 dell'articolo 8 della legge delega n. 23 del 2014 (il che avverrebbe per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8, 10 e 10-*quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 74). Sul punto deve, infatti, ritenersi che la previsione di delega sia formulata in modo tale da imporre esplicitamente che la punibilità dei reati tributari considerati sia compresa fra un minimo di sei mesi ed un massimo di sei anni e che da ciò consegua che il legislatore delegato non può configurare nuove circostanze aggravanti - ad effetto ordinario ovvero speciale come nel caso in questione - che determinino un superamento dei predetti limiti edittali;

esprimono parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- a) sia soppresso l'articolo 31 dello schema di decreto in titolo o comunque venga espunta la previsione che circoscrive temporaneamente la vigenza dell'emanando provvedimento;
- b) sia riformulato l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000 in materia di causa di non punibilità - così come sostituito dall'articolo 11, comma 1, dello schema - in modo da uniformare le previsioni ivi recate con quelle stabilite al comma 2, ovvero sia prevedendo che non siano punibili i reati di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter*, (con esclusione dell'articolo 10-*quater*, comma 1) se i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso, sempreché il pagamento sia stato effettuato prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. In subordine, il suddetto articolo 13, comma 1, del decreto n. 74 del 2000 sia riformulato in modo da introdurre una previsione transitoria ad hoc che consenta una più ampia operatività della causa di esclusione della punibilità rispetto ai procedimenti pendenti;
- c) sia soppresso il comma 3 del nuovo articolo 13-*bis*, del citato decreto n. 74 del 2000 così come introdotto dall'articolo 11 dello schema di decreto;
- d) provveda il Governo a graduare maggiormente le sanzioni amministrative, in uniformità all'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, la cui finalità è quella di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, superando l'attuale distinzione tra le ipotesi di frodi e le altre violazioni a favore di una distinzione tra ipotesi di frode (cui applicare sanzioni sensibilmente maggiorate rispetto alle attuali), ipotesi di evasione (cui applicare sanzioni analoghe a quelle attuali), ipotesi di colpa non grave (cui applicare sanzioni sensibilmente ridotte rispetto alle attuali) e ipotesi che non comportano l'emersione di una maggiore imposta dovuta (cui applicare una sanzione tendenzialmente non rapportata all'imposta e comunque inferiore a quella prevista per i casi precedenti) solo se la violazione reca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo);
- e) in uniformità all'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, la cui finalità è quella di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, provveda il Governo a rivedere il sistema delle sanzioni amministrative interessanti i tributi armonizzati con particolare attenzione al principio di proporzionalità e, per quanto riguarda specificamente l'IVA:
 - I. riducendo la misura delle sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e prevedendo l'applicazione delle stesse solo in caso di accertamenti notificati prima della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;
 - II. fissando una misura delle sanzioni compatibile con i criteri dettati dalla Corte di Giustizia, in particolare nella sentenza Equoland;
 - III. intervenendo sulle sanzioni applicabili per irregolarità connesse alla non corretta individuazione del debitore dell'imposta, al fine di meglio correlarle al danno erariale, in particolare prevedendo una

sanzione rapportata all'IVA, per il cessionario o committente debitore dell'IVA per una data operazione che non assolva correttamente gli adempimenti relativi al *reverse charge*, solo ove in capo a questi il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a tale operazione sia escluso o limitato;

g) provveda il Governo all'eliminazione delle disposizioni non pertinenti al fine, previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, come ad esempio l'articolo 16, comma 1, lettera h), dello schema di decreto legislativo, che modifica la disciplina della sospensione dei rimborsi contenuta nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997, o l'articolo 26 dello schema di decreto legislativo rubricato "Ulteriori modifiche in materia di imposta di registro";

e con le seguenti osservazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema in oggetto ? recante modifiche alla definizione "imposta evasa" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 74 del 2000 ? valuti il Governo se sia opportuno chiarire il significato della suddetta definizione di "imposta evasa" anche nel caso di consolidato fiscale, sussistendo allo stato incertezze interpretative in ordine all'operatività delle fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 3 e 4 del citato decreto n. 74 del 2000 in caso di opzione per la tassazione di gruppo;
- b) all'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema ? volto all'inserimento delle definizioni di "operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente" e di "mezzi fraudolenti" rispettivamente alle lettere h) ed i) dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto n. 74 del 2000 ? si raccomanda al Governo di tener conto del fatto che, non essendo ancora entrato in vigore il decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, il riferimento all'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 in materia di disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale è, ad oggi, privo di oggetto; si raccomanda altresì al Governo di valutare l'opportunità che le definizioni proposte alle suddette lettere h) ed i) vengano racchiuse nell'ambito di una medesima categoria definitoria, in quanto non è possibile distinguere in astratto la fattispecie dell'abuso del diritto da quella delle operazioni simulate, in modo da fugare dubbi interpretativi e al fine di meglio esplicitare che le operazioni simulatorie illecite vadano configurate come *species del genus* "mezzi fraudolenti", anche alla luce dei lavori preparatori e della formulazione "altri mezzi fraudolenti" utilizzata all'articolo 3 dello schema di decreto;
- c) con riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto ? recante modifiche all'articolo 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 in materia di dichiarazione infedele ? si invita il Governo a valutare l'opportunità di coordinare tale previsione con quelle recate dagli articoli 2, 3 e 5 dello schema in esame, le quali intervengono sul decreto legislativo n. 74 del 2000 eliminando il riferimento all'annualità delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mentre un analogo intervento normativo non viene apportato all'articolo 4 dello schema in esame. Si valuti altresì se occorra eventualmente specificare le dichiarazioni, non annuali, interessate dalle suddette previsioni;
- d) si invita il Governo a valutare se sopprimere o modificare il comma 1-ter dell'articolo 4 poiché, introducendo un'ulteriore franchigia del 10 per cento sulle singole operazioni, estende eccessivamente l'effetto sanatorio rispetto a quanto già previsto dal medesimo articolo;
- e) all'articolo 5 dello schema, si raccomanda al Governo di valutare la coerenza dell'inserimento di una condotta autonoma penalmente rilevante relativa al sostituto d'imposta di cui al nuovo comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto n. 74 del 2000 con la circostanza che non costituisce condotta penalmente rilevante, ai sensi dell'articolo 4 del decreto n. 74 del 2000 medesimo, come rivisto dallo schema, l'infedele dichiarazione del sostituto d'imposta. Si invita inoltre il Governo ad intervenire sul comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 al fine di estenderne l'ambito oggettivo di applicazione anche alla previsione di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 5, in quanto non sembrerebbe ragionevole limitare alla fattispecie di cui al comma 1 le conseguenze in termini di non

punibilità derivanti dalla presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine o la non sottoscrizione o la non redazione su uno stampato non conforme al modello prescelto;

f) all'articolo 7 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di modificare la rubrica del novellando art. 10-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000, in materia di omesso versamento di ritenute certificate, tenendo conto delle modifiche proposte e, in particolare, dell'estensione del comportamento omissivo penalmente rilevante non più alle sole ritenute "certificate", ma anche a quelle "dovute" sulla base della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta;

g) all'articolo 9 dello schema ? recante modifiche all'articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000 in materia di indebita compensazione ? si invita il Governo a valutare l'opportunità di precisare il *discrimen* definitorio tra la nozione di "crediti non spettanti" e quello di "crediti inesistenti", dalla cui utilizzazione in compensazione viene ora prevista, alla luce delle modifiche proposte dallo schema, una significativa differenza in termini di trattamento sanzionatorio (reclusione da sei mesi a due anni nel primo caso, reclusione da un anno e sei mesi a sei anni nel secondo);

h) all'articolo 10, comma 2, dello schema - che introduce il nuovo articolo 12-*bis*, in materia di confisca, nel decreto legislativo n. 74 del 2000 - si invita il Governo a precisare che la confisca non opera per la parte che "venga effettivamente" restituita all'Erario, al fine di rendere di più chiara applicazione la previsione in oggetto;

i) all'articolo 10, al fine di migliorare la funzionalità del testo è opportuno sostituire il termine "restituire" con quello di "versare" in quanto si tratta di mancato versamento di quanto dovuto;

l) all'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000 ? come introdotto dall'articolo 12 dello schema di decreto ? si invita il Governo a prevedere l'applicazione di tale circostanza attenuante anche se il contribuente procede alla rateizzazione delle somme dovute o alla prosecuzione del pagamento rateale già concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000, come modificato dall'articolo 11 dello schema; si raccomanda inoltre al Governo di prevedere il ravvedimento operoso tra le modalità mediante le quali è possibile provvedere al pagamento del debito tributario, in modo da rendere uniforme, sotto questo profilo, la disciplina della circostanza attenuante in oggetto con quella delle cause di non punibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13, del citato decreto n. 74 del 2000, come modificato dall'articolo 11 dello schema;

m) all'articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000 - come introdotto dall'articolo 12 dello schema - si invita il Governo a svolgere una ulteriore riflessione sul fatto che, mentre l'esimente di cui comma 2 del nuovo articolo 13 viene espressamente fatta salva dalla disposizione in oggetto, quella di cui al comma 1 dell'articolo 13 medesimo non è inclusa nella formulazione qui considerata. Pertanto andrebbero coordinate tali previsioni al fine di evitare il rischio di incertezze interpretative e difficoltà applicative;

n) sempre con riferimento all'articolo 12 dello schema, si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire una previsione analoga al comma 3 del vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000, ai sensi della quale della diminuzione di pena prevista non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma a norma dell'articolo 53 della legge n. 689 del 1981, in quanto una siffatta esclusione era stata inserita nel decreto legislativo n. 74 del 2000 fin dalla sua emanazione sul presupposto che, per i reati qui considerati, la possibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria ridurrebbe in modo significativo l'efficacia deterrente della sanzione penale;

o) con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 22 del decreto legislativo n. 74 del 2000, sulle quali non interviene lo schema in esame, si invita il Governo ad effettuare i necessari interventi di coordinamento, in quanto i rinvii all'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 - contenuti nei predetti articoli 14 e 22 - andrebbero raccordati con le previsioni introdotte nel medesimo decreto legislativo n. 74 dagli articoli 11 e 12 dello schema in esame;

p) valuti il Governo se, per ragioni di organicità, non sia il caso di inserire all'interno del decreto legislativo n. 74 del 2000 la fattispecie incriminatrice "extravagante" di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, in materia di delitto di

esibizione di falsa documentazione e di fornitura di notizie non rispondenti al vero;

q) con riferimento all'articolo 15, comma 1, lettera p), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di specificare nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo che in virtù dell'intervento normativo il contribuente non potrà essere sanzionato per omesso versamento in caso di accertamento di ritenute non dichiarate e non operate;

r) con riferimento al Capo III del Titolo II dello schema di decreto, recante la rivisitazione di una molteplicità di norme eterogenee che nel corso degli anni sono state emanate con vari provvedimenti, senza una collocazione di tipo sistematico nell'ambito dei decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997, valuti il Governo l'opportunità di procedere all'aggiornamento della disposizione di cui all'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente una forma di ravvedimento speciale per gli intermediari tenuti all'applicazione di ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, al fine di abbandonare il riferimento, ormai datato, alla normativa di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che ormai non rappresenta più un corpus normativo unitario per la disciplina della tassazione dei redditi di natura finanziaria. L'eliminazione del riferimento normativo puntuale avrebbe il pregio di evitare un'elencazione, destinata a un continuo aggiornamento, di tutte le previsioni che nel tempo hanno introdotto o andranno a introdurre nuovi obblighi in tema di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria ovvero modificano quelli già esistenti;

s) al fine di conferire maggiore coerenza alle modifiche proposte, di evitare rischi di vuoti normativi (quali ad esempio le sanzioni per omessa presentazione della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni) e di garantire uniformità di trattamento tra situazioni analoghe, valuti il Governo l'opportunità di introdurre una disposizione di carattere generale nell'ambito del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui le dichiarazioni e denunce non si considerano omesse se presentate con ritardo non superiore a un termine compreso tra 30 e 90 giorni, in alternativa ai proposti interventi di modifica di cui agli articoli 15, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, con specifiche disposizioni nell'ambito dei singoli tributi;

t) si segnala l'opportunità di rivedere il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 303 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 43) come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 16 del 2012, in ragione del necessario rispetto del principio di proporzionalità;

u) anche in tema di accise sarebbe opportuno un intervento di revisione del sistema sanzionatorio che, muovendo dai criteri enunciati nella delega, contempli la possibilità di contenere le ipotesi di applicazione della sanzione penale e riduca l'entità della sanzione amministrativa, che in taluni casi può essere pari a dieci volte l'accisa dovuta;

v) quanto all'articolo 15, comma 1, lettera f), numero 5), che interviene sul comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, si invita il Governo a valutare una modificazione, per meglio conformare il predetto comma al principio di proporzionalità (cui si riferisce esplicitamente l'articolo 8 della legge delega). Invero, nel caso di omessa o tardiva applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ad opera di cessionari o committenti che non soffrano alcun limite al pieno esercizio del diritto di computare in detrazione l'imposta relativa ai beni e servizi acquistati, l'omissione o il ritardo non appaiono idonei ad arrecare alcun reale pregiudizio agli interessi erariali, attesa la necessità che al soggetto obbligato all'assolvimento dei relativi obblighi contabili, dichiarativi e di versamento dell'IVA vada, in ogni caso, riconosciuta la spettanza della detrazione, ove ne sussistano tutte le condizioni sostanziali (cfr. il paragrafo 2 della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 6 marzo 2009, n. 56/E, e la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 7576 del 15 aprile 2015). In tale circostanza, quindi, appare ragionevole limitare la sanzione per il comportamento omissivo o scorretto all'applicazione di un ammontare fisso, mantenendo al contrario l'irrogazione della sanzione variabile nella misura dal cento al duecento per cento dell'imposta non assolta o irregolarmente assolta ai soli casi nei quali il puntuale adempimento degli obblighi connessi al meccanismo della inversione contabile avrebbe generato in capo al cessionario o committente una

posizione di debito IVA verso l'Erario. Tale situazione si verifica qualora il cessionario o committente non risulti legittimato a computare in detrazione l'IVA a credito per un ammontare in tutto o in parte corrispondente a quello dell'IVA dovuta in relazione all'operazione di acquisto di beni o servizi, ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, ovvero sia qualora in capo a detto soggetto operi una limitazione di carattere soggettivo (i.e. pro rata di detraibilità ex articolo 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), sia in presenza di limitazioni di natura oggettiva (e.g. casi di indetraibilità specifica elencati dall'articolo 19-bis1 appena menzionato);

per completezza, infine, nel primo periodo del comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, come proposto nello schema: per esigenze di coordinamento sistematico, dovrebbero venire aggiornati i riferimenti normativi mediante rinvio ai vigenti secondo e quinto comma dell'articolo 17, nonché al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di contemplare tutti i casi di inversione contabile al momento disciplinati dal medesimo decreto con riferimento ad acquisti di beni e servizi posti in essere nel territorio dello Stato; per esigenze di parità di trattamento, lo stesso sistema sanzionatorio dovrebbe venire esteso alle violazioni di analoga natura (omissione, tardività, irregolarità) riguardanti gli obblighi relativi al meccanismo di inversione contabile previsto per gli acquisti intracomunitari di beni dal decreto legge 30 agosto 1993, n. 331;

z) quanto all'articolo 15, comma 1, lettera g), si suggerisce l'ulteriore attenuazione di una previsione sanzionatoria che aveva senso sotto il vigore dell'articolo 1, comma 381, della legge n. 311 del 2004, la quale poneva a carico del fornitore dell'esportatore abituale (cedente o prestatore che fosse) l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate l'elenco delle dichiarazioni di intento ricevute dai rispettivi clienti: oggi, per effetto delle disposizioni recate dal cosiddetto decreto semplificazioni (decreto legislativo n. 175 del 2014), è venuto meno l'obbligo in parola e, di conseguenza, appare eccessivo prefigurare una responsabilità sanzionatoria, relativamente a ciascuna operazione, per un soggetto che deve semplicemente premurarsi del fatto che l'esportatore abituale abbia provveduto all'invio della dichiarazione d'intento;

aa) con riferimento alla sanzione introdotta nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 dall'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 6), che colpirebbe la mancata o inesatta indicazione da parte dell'imprenditore del soggetto beneficiario delle somme prelevate dal proprio conto corrente bancario, se ne suggerisce la soppressione, in ragione del fatto che la stessa appare contraddittoria rispetto alla finalità, indicata nella relazione illustrativa, di eliminare le sanzioni improprie (tale essendo, secondo alcuni, la presunzione di cui all'articolo 32, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per cui anche i prelevamenti oltre ai versamenti costituiscono ricavi) e del fatto che la generalità delle imprese non è dotata di una contabilità che consente la rilevazione dei flussi finanziari;

bb) riguardo alla sanzione prevista per il caso in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 [introdotta nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 dall'articolo 15, comma 1, lettera m), numero 6)], si osserva che l'innovazione proposta presuppone l'approvazione dello schema di decreto in materia di interpello. Si raccomanda, pertanto, di tener conto di tale circostanza. Si presti, inoltre, attenzione al fatto che il riferimento alla sanzione di cui all'articolo 8, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo n. 471 del 1997 è inesatto, non essendo previsto, né nel testo in vigore né in quello frutto della revisione in corso, alcun comma 3-*quinquies*: deve, perciò, essere individuata con maggior precisione la sanzione da applicare nel caso di specie;

cc) per quel che concerne la sanzione irrogabile in ipotesi di compensazione di crediti inesistenti [già prevista dall'articolo 27, comma 18, del decreto-legge n. 185 del 2008 ed oggi trasposta nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 dall'articolo 15, lettera o), numero 5)], si raccomanda una più attenta definizione della nozione di credito inesistente risultando poco intellegibile il riferimento alla mancanza, totale o parziale, del "presupposto costitutivo". Inoltre ai fini della non irrogabilità della sanzione, appare non esaustivo il riferimento operato al riscontro dell'esistenza del credito da

utilizzare in compensazione mediante procedure automatizzate;

dd) con riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera g), si segnala l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (avente ad oggetto la disciplina della responsabilità del cessionario d'azienda) a qualunque genere di trasferimento d'azienda per atto tra vivi e, quindi, e non solo, al conferimento, ma anche alla permuta, alla *datio in solutum* ed alla donazione;

ee) quanto all'articolo 25, recante la disciplina del procedimento di scomputo in diminuzione delle perdite in sede di accertamento, si verifichi innanzi tutto se l'intervento in parola trova adeguata copertura nella legge delega. Ancora in termini generali, si verifichi se un intervento sul fronte dello scomputo delle perdite oggetto di riporto in avanti così concepito sia coerente con l'insieme delle regole che disciplina l'impiego delle perdite di periodo: invero, postulare l'esistenza di una facoltà di chiedere che le perdite in discorso siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati, significa escludere l'esistenza di un diritto incondizionato allo scomputo dei risultati reddituali di segno negativo e ciò in palese contraddizione con le regole desumibili dal sistema che impediscono al contribuente di scegliere il periodo d'imposta di impiego. Si chiarisca, infine, se ai fini dello scomputo valgono i limiti quantitativi e temporali previsti dagli articoli nn. 8 e 84 del TUIR.

ff) prevedere un raddoppio delle pene stabilite per i delitti di cui al titolo II quando l'imposta evasa è superiore a tre milioni di euro o i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183

Le Commissioni 2ª e 6ª riunite, esaminato l'atto del Governo in titolo, premesso che

lo schema di decreto in titolo prevede la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del decreto legislativo n. 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell'impianto sanzionatorio amministrativo;

lo schema dà attuazione all'articolo 8 della legge delega n. 23 del 2014, secondo cui la revisione del sistema sanzionatorio penale deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione delle condotte illecite e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, prevedendo - tra gli altri - la punibilità con la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi e un massimo di sei anni, dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione falsa, per i quali non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; l'individuazione dei confini tra le fattispecie di elusione e quelle di evasione fiscale e delle relative conseguenze sanzionatorie; l'efficacia attenuante esimente dell'adesione alle forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui all'articolo 6, comma 1, della legge delega; la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo deve essere effettuata al fine di meglio correlare le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, con la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità;

rilevato che

l'articolo 31 dello schema di decreto in titolo statuisce, al comma 1, che le disposizioni previste dal

medesimo si applichino a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017 e, conseguentemente, il successivo comma 1-*bis*, individua alcune disposizioni che non dovranno essere applicate limitatamente ai due anni di vigenza della emananda normativa, senza che peraltro la norma di delega faccia alcun riferimento ad un'applicazione temporanea della normativa delegata e senza che siano aliunde specificate le motivazioni e le conseguenze derivanti da una siffatta scelta, con particolare riferimento, tra l'altro, al ripristino o meno della vigenza delle disposizioni oggetto di modifiche, una volta che siano spirati i termini di efficacia del provvedimento in titolo, ovvero sia a decorrere dal 1° gennaio 2018;

la limitazione temporale degli effetti del provvedimento in titolo, secondo quanto previsto dal citato articolo 31, presenterebbe ulteriori elementi di criticità in ordine al profilo della successione delle leggi nel tempo. In particolare, risulterebbe preclusa l'applicabilità del principio del favor rei, che consentirebbe di far retroagire le disposizioni più favorevoli per i contribuenti per le violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa, in quanto il quinto comma dell'articolo 2 del codice penale ne esclude l'applicazione nel caso di leggi "temporanee"; tale preclusione dovrebbe inoltre intendersi limitata alle sanzioni penali tributarie, in quanto, per le sanzioni amministrative tributarie, dovrebbe rimanere fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997, che prevede l'applicazione del principio della legge più favorevole stabilendo che, qualora le leggi posteriori stabiliscano sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo, senza prevedere deroghe per interventi normativi di carattere temporaneo. In altre parole, dalla natura di legge temporanea della disposizione in oggetto discenderebbe la conseguenza - di problematica compatibilità con il principio di ragionevolezza - che il principio del favor rei finirebbe per essere derogato proprio nella materia penale, da cui ha tratto fondamento legislativo e costituzionale ormai generalizzato (cfr., ex plurimis, Corte cost. n. 393 del 2006 e Corte cost. sent. n. 236 del 2011), mentre finirebbe per essere applicato solo in materia di illeciti amministrativi, nella quale è generalmente ritenuto che - al di fuori dei casi tassativamente previsti - l'adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica, risultanti dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, determini l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi e la conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, senza che possano trovare applicazione analogica, stante la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale, in tema di retroattività della norma più favorevole (sul punto, cfr. da ultimo, Cass. sez. II, 24 novembre 2014, n. 24111);

anche in relazione ai profili sopra evidenziati con riferimento all'articolo 31, l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000 - così come introdotto dall'articolo 11 dello schema di decreto - andrebbe rimeditato, laddove il medesimo configura nuove cause di esclusione della punibilità, per i reati di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1, del citato decreto n. 74 del 2000, qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti. Tale disposizione - ove venisse eliminato il carattere temporalmente limitato della emananda normativa per le ragioni sopra esposte - avrebbe efficacia retroattiva, in applicazione del principio generale del favor rei. Rispetto a tale efficacia retroattiva, il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento costituirebbe il discrimine temporale per l'applicazione della nuova causa di esclusione della punibilità ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa, in ordine ai quali sia già pendente un procedimento penale. Questa soluzione - proprio per le caratteristiche dell'adempimento processuale individuato come discrimine temporale - potrebbe però risultare lesiva del principio di ragionevolezza, in particolare tenuto conto delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 393 del 2006;

inoltre, la soluzione delineata nel comma 1 del proposto nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000 presenta indubbie differenze rispetto alla previsione di cui al successivo comma 2, ai sensi della quale le condotte di pagamento dei debiti tributari, alle quali consegue l'esclusione della

punibilità, devono essere poste in essere, nel caso dei delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74, prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali; il raffronto fra le due formulazioni rende peraltro evidente che la prima soluzione implica il rischio di depotenziare, sotto il profilo della prevenzione generale, l'efficacia delle disposizioni incriminatrici di cui ai predetti articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, comma 1; con riferimento alla previsione di cui al citato comma 1 del proposto nuovo articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000, in materia di indebita compensazione dei crediti "non spettanti" - anche alla luce della non chiara distinzione con i crediti "inesistenti" di cui al comma 2 dell'articolo 10-*quater* medesimo - deve inoltre evidenziarsi come la stessa si ponga sostanzialmente in contrasto con il vincolo di non attenuazione della risposta sanzionatoria fissato per i comportamenti di natura fraudolenta di cui all'articolo 8 della legge di delega; ancora con riferimento alla formulazione di cui agli articoli 11 e 12 dello schema di decreto - laddove si prevede che determinate attività, aventi efficacia esimente o attenuante a seconda dei casi, debbano essere poste in essere prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - la stessa, pur essendo già rinvenibile sia nel testo vigente dell'articolo 13, sia in quello dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 74 del 2000, appare quantomeno incompleta, non consentendo l'individuazione del termine entro cui le predette attività devono essere espletate con riferimento ai procedimenti di primo grado nei quali manca il dibattimento e, quindi, la dichiarazione di apertura dello stesso (applicazione della pena su richiesta e, soprattutto, giudizio abbreviato); la previsione di cui all'articolo 13-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 74 del 2000, come introdotto dall'articolo 11 dello schema di decreto - laddove stabilisce che, se il reato è commesso dal correo nell'esercizio dell'attività di intermediazione fiscale, attraverso l'elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale le pene stabilite per i delitti di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 74 del 2000 sono aumentate della metà - risulta in eccesso di delega nella parte in cui consente il superamento del massimo edittale di sei anni, previsto dal comma 1 dell'articolo 8 della legge delega n. 23 del 2014 (il che avverrebbe per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8, 10 e 10-*quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 74). Sul punto deve, infatti, ritenersi che la previsione di delega sia formulata in modo tale da imporre esplicitamente che la punibilità dei reati tributari considerati sia compresa fra un minimo di sei mesi ed un massimo di sei anni e che da ciò consegua che il legislatore delegato non può configurare nuove circostanze aggravanti - ad effetto ordinario ovvero speciale come nel caso in questione - che determinino un superamento dei predetti limiti edittali;

esprimono parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- a) sia soppresso l'articolo 31 dello schema di decreto in titolo o comunque venga espunta la previsione che circoscrive temporaneamente la vigenza dell'emanando provvedimento;
- b) sia riformulato l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000 in materia di causa di non punibilità - così come sostituito dall'articolo 11, comma 1, dello schema - in modo da uniformare le previsioni ivi recate con quelle stabilite al comma 2, ovvero sia prevedendo che non siano punibili i reati di cui agli articoli 10-*bis* e 10-*ter*, (con esclusione dell'articolo 10-*quater*, comma 1) se i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative ed interessi, siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso, sempreché il pagamento sia stato effettuato prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. In subordine, che il suddetto articolo 13, comma 1, del decreto n. 74 del 2000 sia riformulato in modo da introdurre una previsione transitoria ad hoc che consenta una più ampia operatività della causa di esclusione della punibilità rispetto ai procedimenti pendenti;
- c) sia soppresso il comma 3 del nuovo articolo 13-*bis*, del citato decreto n. 74 del 2000 così come introdotto dall'articolo 11 dello schema di decreto;

d) provveda il Governo a graduare maggiormente le sanzioni amministrative, in uniformità all'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, la cui finalità è quella di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, superando l'attuale distinzione tra le ipotesi di frodi e le altre violazioni a favore di una distinzione tra ipotesi di frode (cui applicare sanzioni sensibilmente maggiorate rispetto alle attuali), ipotesi di evasione (cui applicare sanzioni analoghe a quelle attuali), ipotesi di colpa non grave (cui applicare sanzioni sensibilmente ridotte rispetto alle attuali) e ipotesi che non comportano l'emersione di una maggiore imposta dovuta (cui applicare una sanzione tendenzialmente non rapportata all'imposta e comunque inferiore a quella prevista per i casi precedenti solo se la violazione reca pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo);

e) in uniformità all'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, la cui finalità è quella di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, provveda il Governo a rivedere il sistema delle sanzioni amministrative interessanti i tributi armonizzati con particolare attenzione al principio di proporzionalità e, per quanto riguarda specificamente l'IVA:

I. riducendo la misura delle sanzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e prevedendo l'applicazione delle stesse solo in caso di accertamenti notificati prima della presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione;

II. fissando una misura delle sanzioni compatibile con i criteri dettati dalla Corte di Giustizia, in particolare nella sentenza Equoland;

III. intervenendo sulle sanzioni applicabili per irregolarità connesse alla non corretta individuazione del debitore dell'imposta, al fine di meglio correlarle al danno erariale, in particolare prevedendo una sanzione rapportata all'IVA, per il cessionario o committente debitore dell'IVA per una data operazione che non assolva correttamente gli adempimenti relativi al *reverse charge*, solo ove in capo a questi il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a tale operazione sia escluso o limitato;

f) provveda il Governo all'eliminazione delle disposizioni non pertinenti al fine, previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti, come ad esempio l'articolo 16, comma 1, lettera h), dello schema di decreto legislativo, che modifica la disciplina della sospensione dei rimborsi contenuta nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997, o l'articolo 26 dello schema di decreto legislativo rubricato "Ulteriori modifiche in materia di imposta di registro";

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema in oggetto recante modifiche alla definizione "imposta evasa" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 74 del 2000 valuti il Governo se sia opportuno chiarire il significato della suddetta definizione di "imposta evasa" anche nel caso di consolidato fiscale, sussistendo allo stato incertezze interpretative in ordine all'operatività delle fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 3 e 4 del citato decreto n. 74 del 2000 in caso di opzione per la tassazione di gruppo;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema volto all'inserimento delle definizioni di "operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente" e di "mezzi fraudolenti" rispettivamente alle lettere h) ed i) dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto n. 74 del 2000 si raccomanda al Governo di tener conto del fatto che, non essendo ancora entrato in vigore il decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, il riferimento all'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 in materia di disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale è, ad oggi, privo di oggetto; si raccomanda altresì al Governo di valutare l'opportunità che le definizioni proposte alle suddette lettere h) ed i) vengano racchiuse nell'ambito di una medesima categoria definitoria, in modo da fugare dubbi interpretativi e al fine di meglio esplicitare che le operazioni

simulatorie illecite vadano configurate come *species* del *genus* "mezzi fraudolenti", anche alla luce dei lavori preparatori e della formulazione "altri mezzi fraudolenti" utilizzata all'articolo 3 dello schema di decreto;

c) con riferimento all'articolo 4 dello schema di decreto ? recante modifiche all'articolo 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 in materia di dichiarazione infedele ? si invita il Governo a valutare l'opportunità di coordinare tale previsione con quelle recate dagli articoli 2, 3 e 5 dello schema in esame, le quali intervengono sul decreto legislativo n. 74 del 2000 eliminando il riferimento all'annualità delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mentre un analogo intervento normativo non viene apportato all'articolo 4 dello schema in esame. Si valuti altresì se occorra eventualmente specificare le dichiarazioni, non annuali, interessate dalle suddette previsioni;

d) all'articolo 5 dello schema, si raccomanda al Governo di valutare la coerenza dell'inserimento di una condotta autonoma penalmente rilevante relativa al sostituto d'imposta di cui al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto n. 74 del 2000 con la circostanza che non costituisce condotta penalmente rilevante, ai sensi dell'articolo 4 del decreto n. 74 del 2000 medesimo, come rivisto dallo schema, l'infedele dichiarazione del sostituto d'imposta. Si invita inoltre il Governo ad intervenire sul comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 al fine di estenderne l'ambito oggettivo di applicazione anche alla previsione di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 5, in quanto non sembrerebbe ragionevole limitare alla fattispecie di cui al comma 1 le conseguenze in termini di non punibilità derivanti dalla presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine o la non sottoscrizione o la non redazione su uno stampato non conforme al modello prescelto;

e) all'articolo 7 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di modificare la rubrica del novellando art. 10-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000, in materia di omesso versamento di ritenute certificate, tenendo conto delle modifiche proposte e, in particolare, dell'estensione del comportamento omissivo penalmente rilevante non più alle sole ritenute "certificate", ma anche a quelle "dovute" sulla base della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta;

f) all'articolo 9 dello schema ? recante modifiche all'articolo 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000 in materia di indebita compensazione ? si invita il Governo a valutare l'opportunità di precisare il *discrimen* definitorio tra la nozione di "crediti non spettanti" e quello di "crediti inesistenti", dalla cui utilizzazione in compensazione viene ora prevista, alla luce delle modifiche proposte dallo schema, una significativa differenza in termini di trattamento sanzionatorio (reclusione da sei mesi a due anni nel primo caso, reclusione da un anno e sei mesi a sei anni nel secondo);

g) all'articolo 10, comma 2, dello schema - che introduce il nuovo articolo 12-*bis*, in materia di confisca, nel decreto legislativo n. 74 del 2000 - si invita il Governo a precisare che la confisca non opera per la parte che "venga effettivamente" restituita all'Erario, al fine di rendere di più chiara applicazione la previsione in oggetto;

h) all'articolo 13-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000 ? come introdotto dall'articolo 12 dello schema di decreto ? si invita il Governo a prevedere l'applicazione di tale circostanza attenuante anche se il contribuente procede alla rateizzazione delle somme dovute o alla prosecuzione del pagamento rateale già concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000, come modificato dall'articolo 11 dello schema; si raccomanda inoltre al Governo di prevedere il ravvedimento operoso tra le modalità mediante le quali è possibile provvedere al pagamento del debito tributario, in modo da rendere uniforme, sotto questo profilo, la disciplina della circostanza attenuante in oggetto con quella delle cause di non punibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13, del citato decreto n. 74 del 2000, come modificato dall'articolo 11 dello schema;

i) all'articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000 - come introdotto dall'articolo 12 dello schema - si invita il Governo a svolgere una ulteriore riflessione sul fatto che, mentre l'esimente di cui comma 2 del nuovo articolo 13 viene espressamente fatta salva dalla disposizione in oggetto, quella di cui al comma 1 dell'articolo 13 medesimo non è inclusa nella formulazione qui considerata. Pertanto andrebbero coordinate tali previsioni al fine di evitare il rischio di incertezze interpretative e difficoltà applicative;

- l) sempre con riferimento all'articolo 12 dello schema, si invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire una previsione analoga al comma 3 del vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000, ai sensi della quale della diminuzione di pena prevista non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma a norma dell'articolo 53 della legge n. 689 del 1981, in quanto una siffatta esclusione era stata inserita nel decreto legislativo n. 74 del 2000 fin dalla sua emanazione sul presupposto che, per i reati qui considerati, la possibilità di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria ridurrebbe in modo significativo l'efficacia deterrente della sanzione penale;
- m) con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 22 del decreto legislativo n. 74 del 2000, sulle quali non interviene lo schema in esame, si invita il Governo ad effettuare i necessari interventi di coordinamento, in quanto i rinvii all'articolo 13 del decreto legislativo n. 74 - contenuti nei predetti articoli 14 e 22 - andrebbero raccordati con le previsioni introdotte nel medesimo decreto legislativo n. 74 dagli articoli 11 e 12 dello schema in esame;
- n) valuti il Governo se, per ragioni di organicità, non sia il caso di inserire all'interno del decreto legislativo n. 74 del 2000 la fattispecie incriminatrice "extravagante" di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, in materia di delitto di esibizione di falsa documentazione e di fornitura di notizie non rispondenti al vero;
- o) con riferimento all'articolo 15, comma 1, lettera p), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di specificare nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo che in virtù dell'intervento normativo il contribuente non potrà essere sanzionato per omesso versamento in caso di accertamento di ritenute non dichiarate e non operate;
- p) con riferimento al Capo III del Titolo II dello schema di decreto, recante la rivisitazione di una molteplicità di norme eterogenee che nel corso degli anni sono state emanate con vari provvedimenti, senza una collocazione di tipo sistematico nell'ambito dei decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997, valuti il Governo l'opportunità di procedere all'aggiornamento della disposizione di cui all'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente una forma di ravvedimento speciale per gli intermediari tenuti all'applicazione di ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, al fine di abbandonare il riferimento, ormai datato, alla normativa di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che ormai non rappresenta più un corpus normativo unitario per la disciplina della tassazione dei redditi di natura finanziaria. L'eliminazione del riferimento normativo puntuale avrebbe il pregio di evitare un'elencazione, destinata a un continuo aggiornamento, di tutte le previsioni che nel tempo hanno introdotto o andranno a introdurre nuovi obblighi in tema di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria ovvero modificano quelli già esistenti;
- q) al fine di conferire maggiore coerenza alle modifiche proposte, di evitare rischi di vuoti normativi (quali ad esempio le sanzioni per omessa presentazione della denuncia dell'imposta sulle assicurazioni) e di garantire uniformità di trattamento tra situazioni analoghe, valuti il Governo l'opportunità di introdurre una disposizione di carattere generale nell'ambito del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui le dichiarazioni e denunce non si considerano omesse se presentate con ritardo non superiore a un termine compreso tra 30 e 90 giorni, in alternativa ai proposti interventi di modifica di cui agli articoli 15, 17, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, con specifiche disposizioni nell'ambito dei singoli tributi;
- r) si segnala l'opportunità di rivedere il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 303 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973 n. 43) come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 16 del 2012, in ragione del necessario rispetto del principio di proporzionalità;
- s) anche in tema di accise sarebbe opportuno un intervento di revisione del sistema sanzionatorio che, muovendo dai criteri enunciati nella delega, contempli la possibilità di contenere le ipotesi di applicazione della sanzione penale e riduca l'entità della sanzione amministrativa, che in taluni casi può essere pari a dieci volte l'accisa dovuta;

t) quanto all'articolo 15, comma 1, lettera f), numero 5), che interviene sul comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, si invita il Governo a valutare una modificazione, per meglio conformare il predetto comma al principio di proporzionalità (cui si riferisce esplicitamente l'articolo 8 della legge delega). Invero, nel caso di omessa o tardiva applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ad opera di cessionari o committenti che non soffrano alcun limite al pieno esercizio del diritto di computare in detrazione l'imposta relativa ai beni e servizi acquistati, l'omissione o il ritardo non appaiono idonei ad arrecare alcun reale pregiudizio agli interessi erariali, attesa la necessità che al soggetto obbligato all'assolvimento dei relativi obblighi contabili, dichiarativi e di versamento dell'IVA vada, in ogni caso, riconosciuta la spettanza della detrazione, ove ne sussistano tutte le condizioni sostanziali (cfr. il paragrafo 2 della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 6 marzo 2009, n. 56/E, e la recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 7576 del 15 aprile 2015). In tale circostanza, quindi, appare ragionevole limitare la sanzione per il comportamento omissivo o scorretto all'applicazione di un ammontare fisso, mantenendo al contrario l'irrogazione della sanzione variabile nella misura dal cento al duecento per cento dell'imposta non assolta o irregolarmente assolta ai soli casi nei quali il puntuale adempimento degli obblighi connessi al meccanismo della inversione contabile avrebbe generato in capo al cessionario o committente una posizione di debito IVA verso l'Erario. Tale situazione si verifica qualora il cessionario o committente non risulti legittimato a computare in detrazione l'IVA a credito per un ammontare in tutto o in parte corrispondente a quello dell'IVA dovuta in relazione all'operazione di acquisto di beni o servizi, ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, ovvero sia qualora in capo a detto soggetto operi una limitazione di carattere soggettivo (i.e. pro rata di detraibilità ex articolo 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), sia in presenza di limitazioni di natura oggettiva (e.g. casi di indetraibilità specifica elencati dall'articolo 19-*bis1* appena menzionato); per completezza, infine, nel primo periodo del comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, come proposto nello schema: per esigenze di coordinamento sistematico, dovrebbero venire aggiornati i riferimenti normativi mediante rinvio ai vigenti secondo e quinto comma dell'articolo 17, nonché al comma 6, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di contemplare tutti i casi di inversione contabile al momento disciplinati dal medesimo decreto con riferimento ad acquisti di beni e servizi posti in essere nel territorio dello Stato; per esigenze di parità di trattamento, lo stesso sistema sanzionatorio dovrebbe venire esteso alle violazioni di analoga natura (omissione, tardività, irregolarità) riguardanti gli obblighi relativi al meccanismo di inversione contabile previsto per gli acquisti intracomunitari di beni dal decreto legge 30 agosto 1993, n. 331;

u) quanto all'articolo 15, comma 1, lettera g), si suggerisce l'ulteriore attenuazione di una previsione sanzionatoria che aveva senso sotto il vigore dell'articolo 1, comma 381, della legge n. 311 del 2004, la quale poneva a carico del fornitore dell'esportatore abituale (cedente o prestatore che fosse) l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate l'elenco delle dichiarazioni di intento ricevute dai rispettivi clienti: oggi, per effetto delle disposizioni recate dal cosiddetto decreto semplificazioni (decreto legislativo n. 175 del 2014), è venuto meno l'obbligo in parola e, di conseguenza, appare eccessivo prefigurare una responsabilità sanzionatoria, relativamente a ciascuna operazione, per un soggetto che deve semplicemente premurarsi del fatto che l'esportatore abituale abbia provveduto all'invio della dichiarazione d'intento;

v) con riferimento alla sanzione introdotta nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 dall'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 6), che colpirebbe la mancata o inesatta indicazione da parte dell'imprenditore del soggetto beneficiario delle somme prelevate dal proprio conto corrente bancario, se ne suggerisce la soppressione, in ragione del fatto che la stessa appare contraddittoria rispetto alla finalità, indicata nella relazione illustrativa, di eliminare le sanzioni improprie (tale essendo, secondo alcuni, la presunzione di cui all'articolo 32, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per cui anche i prelevamenti oltre ai versamenti costituiscono ricavi) e del fatto che la generalità delle imprese non è dotata di una contabilità che consente la rilevazione dei

flussi finanziari;

z) riguardo alla sanzione prevista per il caso in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dal secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 [introdotta nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997 dall'articolo 15, comma 1, lettera m), numero 6)], si osserva che l'innovazione proposta presuppone l'approvazione dello schema di decreto in materia di interpello. Si raccomanda, pertanto, di tener conto di tale circostanza. Si presta, inoltre, attenzione al fatto che il riferimento alla sanzione di cui all'articolo 8, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo n. 471 del 1997 è inesatto, non essendo previsto, né nel testo in vigore né in quello frutto della revisione in corso, alcun comma 3-*quinquies*: deve, perciò, essere individuata con maggior precisione la sanzione da applicare nel caso di specie;

aa) per quel che concerne la sanzione irrogabile in ipotesi di compensazione di crediti inesistenti [già prevista dall'articolo 27, comma 18, del decreto-legge n. 185 del 2008 ed oggi trasposta nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 dall'articolo 15, lettera o), numero 5)], si raccomanda una più attenta definizione della nozione di credito inesistente risultando poco intellegibile il riferimento alla mancanza, totale o parziale, del "presupposto costitutivo". Inoltre ai fini della non irrogabilità della sanzione, appare non esaustivo il riferimento operato al riscontro dell'esistenza del credito da utilizzare in compensazione mediante procedure automatizzate;

bb) con riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera g), si segnala l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (avente ad oggetto la disciplina della responsabilità del cessionario d'azienda) a qualunque genere di trasferimento d'azienda per atto tra vivi e, quindi, e non solo, al conferimento, ma anche alla permuta, alla *datio in solutum* ed alla donazione;

cc) quanto all'articolo 25, recante la disciplina del procedimento di scomputo in diminuzione delle perdite in sede di accertamento, si verifichi innanzi tutto se l'intervento in parola trova adeguata copertura nella legge delega. Ancora in termini generali, si verifichi se un intervento sul fronte dello scomputo delle perdite oggetto di riporto in avanti così concepito sia coerente con l'insieme delle regole che disciplina l'impiego delle perdite di periodo: invero, postulare l'esistenza di una facoltà di chiedere che le perdite in discorso siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati significa escludere l'esistenza di un diritto incondizionato allo scomputo dei risultati reddituali di segno negativo e ciò in palese contraddizione con le regole desumibili dal sistema che impediscono al contribuente di scegliere il periodo d'imposta di impiego. Si chiarisca, infine, se ai fini dello scomputo valgono i limiti quantitativi e temporali previsti dagli articoli nn. 8 e 84 del TUIR.

1.3.2.1.4. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 14 (pom.) del 15/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2015
14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
[Mauro Maria MARINO](#)

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio [\(183-bis\)](#)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 7, e 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite per gli aspetti di competenza della Commissione giustizia il relatore [CUCCA](#) (PD) il quale, dopo aver succintamente dato conto del testo presentato dal Governo rispetto alle osservazioni formulate nel parere reso nel precedente *iter*, rimette alla valutazione delle Commissioni riunite un documento illustrativo del testo riproposto dal Governo.

Analogamente il relatore [MOSCARDELLI](#) (PD), per le parti di competenza della Commissione finanze, dopo aver svolto un breve intervento introduttivo, rinvia alla valutazione dei singoli commissari l'analisi del nuovo testo proposto. Conclude auspicando che dalla discussione possano emergere elementi per la predisposizione del parere.

Interviene il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) a giudizio del quale, ai fini di una maggiore efficacia della discussione, sarebbe opportuno orientare l'esame su una bozza di parere che i relatori intendono formulare.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ricorda che le Commissioni riunite sono convocate nuovamente domani alle ore 14 e, pur considerando appropriata la proposta del senatore Carraro, auspica che le Commissioni possano concludere l'*iter* nella citata seduta.

Interviene quindi il senatore [LUMIA](#) (*PD*) rimarcando l'esigenza che le Commissioni riunite siano in condizioni di concludere l'esame nella seduta già convocata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(556) CASSANO e IURLARO. - Introduzione di norme transitorie per la sospensione della pignorabilità per debiti della casa di abitazione non di lusso e degli immobili necessari all'esercizio dell'attività lavorativa

(714) LUMIA ed altri. - Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale

(718) TREMONTI ed altri. - Impignorabilità della casa di abitazione non di lusso e del luogo di lavoro

(1720) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA - Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione esattoriale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ricorda la richiesta al Governo di predisposizione della relazione tecnica sui disegni di legge in titolo.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) sollecita il Governo a trasmettere in tempi celeri la relazione tecnica richiesta.

Il sottosegretario FERRI prende atto di tale sollecitazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1462) Camilla FABBRI ed altri. - Agevolazioni in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione mediante lo strumento della locazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ricorda la richiesta al Governo di predisposizione della relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FERRI prende atto di tale sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.5. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 16 (pom.) del 14/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016
16ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(556) CASSANO e IURLARO. - *Introduzione di norme transitorie per la sospensione della pignorabilità per debiti della casa di abitazione non di lusso e degli immobili necessari all'esercizio dell'attività lavorativa*

(714) LUMIA ed altri. - *Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale*

(718) TREMONTI ed altri. - *Impignorabilità della casa di abitazione non di lusso e del luogo di lavoro*

(1720) CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA - *Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione esattoriale*

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 settembre 2015.

La senatrice **GINETTI** (PD) chiede che la proposta di legge a propria firma recante disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa di abitazione (A.S. n. 1856) venga congiunto con l'esame dei

disegni di legge in titolo.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno effettuare una valutazione approfondita in ordine all'ambito di applicazione dell'intervento normativo. A tale riguardo ritiene necessario individuare un criterio oggettivo (come può essere, ad esempio, il numero di locali dell'unità abitativa) quale presupposto per l'applicazione delle previsioni in tema di impignorabilità.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che la discussione in oggetto verte su disegni di legge il cui contenuto presenta un rilievo fondamentale e la cui approvazione può essere utile ad aiutare famiglie ed imprese in difficoltà, con enormi benefici sociali. Sottolinea altresì che uno dei disegni di legge (A.S. n. 1720) è la risultante dell'iniziativa dell'Assemblea Regionale siciliana e che tale circostanza appare particolarmente significativa.

Osserva, infine, come l'introduzione di previsioni sulla impignorabilità della prima casa possa assicurare effettività al diritto costituzionalmente tutelato all'abitazione, oltre che reprimere fenomeni di criminalità ed azioni di riciclaggio perpetrati ai danni di cittadini indifesi.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*) sottolinea la necessità di individuare soluzioni equilibrate, che siano il frutto di un bilanciamento tra l'esigenza di assicurare tutela a diritti fondamentali e quella di evitare che i benefici di questo intervento ricadano anche su cittadini che non ne hanno realmente bisogno.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) esprime perplessità circa il rischio di un'eccessiva estensione dell'ambito oggettivo di applicazione della nuova normativa proposta. Trattandosi di misure derogatorie della disciplina generale in materia di pignoramento, l'intervento del legislatore deve essere circoscritto in maniera certa e rigorosa, anche al fine di evitare che i costi del provvedimento finiscano per gravare, in ultima analisi, sui risparmiatori.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) ritiene essenziale che il legislatore intervenga in tempi brevi sul tema della impignorabilità della prima casa di abitazione, anche tenendo conto del quadro normativo recentemente modificato dall'articolo 2 del decreto legge n. 59 del 2016 - recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore di investitori di banche e liquidazione - che, tra l'altro, ha escluso le prime case di abitazione dall'ambito di applicazione del c.d. "patto marciano" tra imprenditore e banche, con il quale si prevede che, in caso di inadempimento da parte delle imprese, gli istituti bancari creditori abbiano diritto di ottenere il trasferimento di un immobile o di altro diritto immobiliare, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza fra il valore di stima del diritto immobiliare e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) conviene circa l'opportunità di esaminare i disegni di legge in titolo anche alla luce delle novità recate dal recente decreto-legge n. 59 e rileva la necessità di approntare un testo normativo che comprenda precisi limiti di tempo o di natura economica, al fine di disporre di un sistema di tutela della proprietà della prima casa limitato ai soggetti meritevoli, in particolare in conseguenza di oggettive difficoltà economiche.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) condivide le osservazioni svolte nel corso della riunione odierna, con particolare riferimento alla necessità di perimetrare con sufficiente certezza la latitudine applicativa dell'intervento in oggetto.

La senatrice [GUERRA](#) (*PD*) sollecita una riflessione estesa anche all'ambito della riscossione dei

crediti di natura tributaria da parte dell'amministrazione pubblica, la quale risente di una serie di provvedimenti, quali quelli in materia di rateizzazione, che di fatto scoraggiano l'adempimento delle obbligazioni da parte dei debitori.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene necessario un intervento del legislatore sul tema dell'impignorabilità della prima casa di abitazione, tenendo conto peraltro anche delle giuste perplessità che sono state sollevate nel corso del dibattito odierno. Ricorda che alcuni disegni di legge in titolo già prevedono rigorose condizioni preliminari e successive volte a disincentivare il rischio di abusi ed evitare inconvenienti per i soggetti creditori, ivi compresa l'istituzione del c.d. «Fondo di rotazione in materia di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio di imprese, di arti e professioni» per il sostegno delle passività subite dalle aziende, cui possono accedere anche gli istituti di credito nonché gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (TUB). Ritiene comunque essenziale che con tali misure non si corra il rischio di perpetuare fenomeni di diffusa illegalità, che potrebbero chiaramente compromettere i risultati cui tende il legislatore.

Sotto tale profilo condivide la necessità di individuare criteri rigorosi nell'individuazione degli immobili cui applicare le misure normative proposte, o introducendo una soluzione temporanea o individuando un criterio di valore derivante, ad esempio, dalle rendite catastali, che andrebbero talora opportunamente aggiornate. In caso contrario, infatti, si correrebbe il rischio di introdurre provvidenze prive della necessaria copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione. Ritiene pertanto essenziale un esame approfondito dei disegni di legge in titolo nell'ottica di dare risposte efficaci e rigorose alle domande di equità e giustizia sociale che provengono dai cittadini.

Il [PRESIDENTE](#) sollecita ancora una volta l'invio della relazione tecnica da parte del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, richiesta dalle Commissioni riunite nella seduta del 5 agosto 2015.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 988 sul codice del processo tributario.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) osserva la necessità di proseguire l'esame coordinando i lavori delle Commissioni riunite con i lavori sulla medesima materia che risulterebbero in corso presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di evitare sovrapposizioni tra le due Camere.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 22 (pom.) del 28/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
MARTEDÌ 28 MARZO 2017
22ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[D'ASCOLA](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alla ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 ([n. 389](#))
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il presidente [D'ASCOLA](#) comunica che, previo accordo con la Presidenza della Commissione Finanze, ritiene opportuno chiedere al Governo se lo stesso è disposto a consentire che la formulazione del parere sullo schema di decreto legislativo in titolo abbia luogo anche dopo la scadenza del termine formalmente previsto per la stessa, e cioè il 6 aprile prossimo; infatti, in considerazione delle audizioni che dovranno essere svolte e della successiva discussione del provvedimento, il predetto termine del 6 aprile appare troppo ravvicinato per permettere un adeguato approfondimento dei temi in esame.

Il sottosegretario BARETTA acconsente alla richiesta, facendo presente che per il Governo non vi

sono problemi ad attendere fino alla data del 18 aprile.

La relatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. 1-MDP*) rileva che il riciclaggio del danaro di provenienza illecita è da sempre un nemico temibilissimo del sistema economico, della sua integrità e del suo corretto e prevedibile funzionamento. Chi ricicla danaro sporco non solo inverte il vecchio detto di saggezza popolare per cui - letteralmente - *la cattiva moneta scaccia la buona*, ma uccide la concorrenza, deprime l'impresa sana e innovativa, favorisce i parassiti e in definitiva cagiona povertà e allunga la crisi economica. Pertanto, sono stati introdotti nel codice penale, oltre al reato di riciclaggio (articolo 648-bis) quello del reimpiego e poi ancora, in questa Legislatura, il reato di autoriciclaggio.

Il provvedimento in esame attiene alla strumentazione amministrativa che occorre predisporre per la prevenzione delle forme di riciclaggio e per la raccolta di informazioni sui flussi dei pagamenti e dei trasferimenti di danaro che consentono la tracciabilità di esso e la repressione del riciclaggio.

Si sofferma quindi sull'evoluzione della disciplina europea in materia di riciclaggio e osserva che il decreto legislativo n. 231 del 2007 era ed è un ottimo testo. Con esso sono stati in particolare precisati e ampliati gli obblighi facenti carico ai vari destinatari; è stato soppresso l'U.I.C. (Ufficio Italiano Cambi) e sostituito con l'U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria); è stato previsto un sistema di "filtro" delle segnalazioni delle operazioni sospette attraverso i vari ordini professionali; sono state modificate e aggravate le sanzioni e sono stati imposti anche obblighi particolari per la formazione e l'informazione dei vari soggetti. Con una nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 19 dicembre 2007, erano state fornite alcune precisazioni soprattutto sulle fonti secondarie incompatibili con la nuova normativa o ancora in vigore.

Passando all'Atto del Governo in titolo, nota che, circa i soggetti destinatari, l'articolo 3 disciplina e distingue in cinque categorie quelli tenuti agli adempimenti in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: gli intermediari bancari e finanziari; gli altri operatori finanziari; i professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria; gli altri operatori non finanziari; i prestatori di servizi di gioco. Tali soggetti destinatari permangono, nella sostanza, quelli già individuati dal vigente decreto legislativo n. 231 del 2007. Si segnalano alcune novità: tra gli intermediari bancari e finanziari, sono ricomprese le società di investimento a capitale fisso (SICAF), introdotte dal decreto legislativo n. 44 del 2014 e disciplinate dal TUF del 1998. Tra gli intermediari bancari e finanziari sono inclusi, inoltre, i soggetti che erogano microcredito, i confidi, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Tra i soggetti obbligati sono previsti, gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative con sede legale e amministrazione in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio italiano.

Circa invece gli *obblighi*, per quanto riguarda l'adeguata verifica della clientela (Capo I) si prevede (articolo 17) che i soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo in occasione dell'instaurazione del rapporto continuativo o, con una nuova precisazione, del conferimento dell'incarico. Tali obblighi riguardano espressamente anche i prestatori di servizi di gioco (per i quali sono previste specifiche disposizioni nei successivi articoli 52 e 53). Le misure di adeguata verifica della clientela dovranno applicarsi sempre qualora vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero quando vi siano dubbi riguardo alla veridicità di dati precedentemente ottenuti ai fini dell'obbligo di identificazione. L'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo dovrà essere effettuata, per le operazioni occasionali, non solo per le movimentazioni pari o superiori a 15.000 euro, ma anche per il trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro. Il trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, numero 9) del regolamento UE 2015/847, consiste in un'operazione effettuata almeno parzialmente per via elettronica per conto di un ordinante da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento, indipendentemente dal fatto che l'ordinante e il beneficiario siano il medesimo soggetto e che il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario coincidano. Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica, le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta

elettronica, compresi quelli con sede in altro Stato membro nonché le loro succursali, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela per operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, ivi compresi i casi in cui esse siano effettuate tramite soggetti convenzionali e agenti (comma 6). Gli obblighi di adeguata verifica non devono essere adempiuti in relazione alla mera redazione e trasmissione, ovvero di sola trasmissione, delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (articolo 17, comma 8).

L'articolo 18 individua il contenuto degli obblighi di verifica. L'identificazione è estesa anche all'esecutore e deve comprendere la verifica dei poteri di rappresentanza. In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo la verifica dell'identità può essere posticipata ad un momento successivo. In tale ipotesi di differimento, in ogni caso, occorre raccogliere i dati identificativi dei soggetti coinvolti nonché i dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione. La verifica dovrà essere terminata al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico. Nel caso in cui sia impossibile completare correttamente la procedura di adeguata verifica, il soggetto obbligato si deve astenere dall'operazione valutando, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Il differimento della procedura di adeguata verifica è, inoltre, consentito ai professionisti limitatamente alle ipotesi in cui esaminano la posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa.

L'articolo 19 indica le modalità appropriate per l'identificazione, la verifica dei dati, l'acquisizione e valutazione sullo scopo e la natura del rapporto.

Gli articoli 20, 21 e 22 recepiscono il Capo III della direttiva (Informazioni sulla titolarità effettiva) e introducono sostanziali innovazioni nella normativa. La necessità di ottenere informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è considerata un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria e, quindi, utilizzare la società per finalità di riciclaggio di denaro e od o di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 20 indica i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, attribuendo tale qualifica alla persona fisica cui è riferibile la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica ovvero attribuibile il controllo della medesima.

Nel caso di una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la partecipazione superiore al 25 per cento del capitale detenuta da una persona fisica, anche per il tramite di società controllate di fiduciarie e per interposta persona. Nel caso in cui non sia possibile individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con chi esercita il controllo tramite la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, ovvero con chi esercita una influenza dominante in assemblea con il controllo dei voti ovvero in forza di vincoli contrattuali. Qualora tali criteri non siano sufficienti per individuare il titolare effettivo, questo coincide con i titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

L'articolo 21 prevede per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e per le persone giuridiche private diverse dalle imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva al Registro delle imprese per la conservazione in sezioni ad accesso riservato. Per l'omessa comunicazione è prevista una sanzione da 103 a 1.032 euro, secondo quanto previsto dall'articolo 2630 del codice civile. In osservanza di quanto previsto dalla direttiva, si prevede che le autorità competenti (MEF, Autorità di vigilanza, UIF, DIA, Guardia di finanza, DNNA) e le autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale possano accedere a tali informazioni. Si prevede inoltre che, dietro pagamento dei diritti di segreteria, anche i soggetti privati possano accedervi, nel caso in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per tutelare, nel corso di un procedimento giurisdizionale, i propri interessi. Per i *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, sono previste norme specifiche.

L'articolo 22 prevede, dal lato dei clienti, l'obbligo di fornire le informazioni aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Con una disposizione innovativa si prevede l'obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone

giuridiche private, di acquisire e conservare informazioni accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva.

L'articolo 23 prevede che, in caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possano applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti. Nel testo dello schema sono indicati anche esempi di basso profilo di rischio.

L'articolo 24 al contrario, in presenza di elevato rischio, stabilisce obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela. In particolare è indicato, conformemente all'allegato III della direttiva 2015/849, un elenco non esaustivo di indici e circostanze, relativi alla tipologia di cliente o di prodotto caratterizzati sintomaticamente da un elevato profilo di rischio.

Gli articoli da 26 a 30 individuano ulteriori ipotesi e modalità di esecuzione dell'adeguata verifica della clientela. In particolare l'articolo 29, con una disposizione innovativa, stabilisce il divieto di avvalersi di terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio.

L'articolo 30 chiarisce che non può essere considerato terzo il soggetto che, sebbene formalmente distinto dal soggetto obbligato parte del rapporto, sia comunque riconducibile a quest'ultimo in forza di rapporti di dipendenza o di stabile inquadramento nella relativa struttura organizzativa.

Il Capo II disciplina gli obblighi di conservazione e si distingue rispetto alla vigente disciplina in quanto sono stati eliminati i riferimenti alle specifiche modalità tecniche di registrazione. L'articolo 31 richiede che la documentazione conservata debba consentire, quanto meno, la ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali: la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico; i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione; la data, l'importo e la causale dell'operazione; i mezzi di pagamento utilizzati.

L'articolo 33 prevede l'obbligo dell'invio dei dati aggregati alla UIF da parte degli intermediari bancari e finanziari.

L'articolo 34 riproduce la vigente disposizione in materia di utilizzabilità a fini fiscali dei dati e delle informazioni conservate per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il Capo III disciplina gli obblighi di segnalazione riproducendo, in gran parte, le disposizioni vigenti. L'articolo 35, nel disciplinare l'obbligo di segnalazione sospetta precisa che la segnalazione alla UIF deve essere effettuata prima di compiere l'operazione.

I soggetti obbligati, come detto, si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta, fatti salvi alcuni casi. In queste ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne informano tempestivamente la UIF.

Viene chiarito che la segnalazione si considera tardiva se è effettuata, nonostante la preesistenza degli elementi di sospetto, solo successivamente all'avvio di attività ispettive presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di vigilanza.

L'articolo 38 rafforza la tutela della riservatezza del segnalante, prevedendo tra l'altro che, fermo restando l'obbligo dei soggetti obbligati di adottare cautele e procedure idonee a tenere riservata l'identità del segnalante, il nominativo del segnalante non possa essere inserito nel fascicolo del pubblico ministero né in quello per il dibattimento e che la sua identità non possa essere rivelata, a meno che l'autorità giudiziaria non disponga altrimenti, con provvedimento motivato, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tal caso devono essere adottate le cautele previste per le operazioni sotto copertura dall'articolo 8 della legge n. 136 del 2010.

L'articolo 39, in maniera conforme a quanto attualmente previsto, vieta ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione. Inoltre, al fine di favorire la circolazione di informazioni rilevanti all'interno di un gruppo o di un'organizzazione unitaria, individua talune deroghe a tale divieto, purché la comunicazione intercorra tra soggetti tenuti all'osservanza di norme e all'attuazione di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 40 riproduce i compiti di analisi della segnalazione in capo alla UIF. Oltre alle attività già attualmente assegnate, si prevede che la UIF mantenga evidenza per dieci anni delle segnalazioni che ritiene infondate, rendendone possibile la consultazione da parte degli organi investigativi. Si prevede inoltre che ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione, la UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori informazioni al soggetto segnalante ovvero ai destinatari degli obblighi, nonché alle pubbliche amministrazioni, sui fatti oggetto di analisi o approfondimento. La UIF, la Guardia di finanza e la DIA adottano le misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

L'articolo 41, in tema di flusso di ritorno delle informazioni, prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la DIA, anche sulla base di protocolli di intesa, informino la UIF degli esiti investigativi dell'approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette. La UIF, a sua volta, dà comunicazione al segnalante dell'esito della sua segnalazione.

Il Capo IV, composto unicamente dall'articolo 42, riguarda il citato obbligo di astensione dall'operazione nelle ipotesi in cui i soggetti obbligati versino nell'impossibilità oggettiva di effettuare compiutamente l'adeguata verifica della clientela.

Il Capo V riguarda in particolare i prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica. Tali soggetti costituiscono gli operatori che svolgono l'attività di *money transfer* per conto di intermediari nazionali o europei. In considerazione del fatto che tale settore è particolarmente esposto a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si prevede una disciplina specifica volta a sottoporre a maggiori controlli la rete distributiva, a prescindere dalla loro tipologia e dal fatto che si tratti di intermediari nazionali o di intermediari comunitari operanti in Italia.

Nel capo V sono prescritti obblighi di comunicazione. L'articolo 46 prevede che i componenti degli organi di controllo interni presso i soggetti obbligati (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione) siano tenuti a comunicare senza ritardo le operazioni ritenute potenzialmente sospette di cui abbiano avuto conoscenza per le loro funzioni.

L'articolo 47 prevede l'obbligo, per i soggetti indicati dalla legge, di trasmettere alla UIF, secondo modalità e tempi dettati in apposite istruzioni attuative.

Il Capo VII contiene il solo articolo 48, il quale introduce anche nell'ambito della normativa di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo la procedura di cosiddetto *whistleblowing*, stabilendo che i soggetti obbligati predispongano processi idonei a garantire che i dipendenti o le persone in posizione comparabile possono segnalare, a livello interno, le violazioni delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso uno specifico canale anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alla dimensione del soggetto obbligato interessato. Coloro che effettuano tali segnalazioni interne devono essere tutelati contro condotte ritorsive provenienti sia dall'interno che dall'esterno.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dettando disposizioni, contenute negli articoli da 49 a 51, in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. L'unica modifica di rilievo nell'articolo 49 consiste nella definitiva eliminazione dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

L'articolo 50 ribadisce il divieto di apertura di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e quello di analoghi strumenti, aperti presso Stati esteri.

L'articolo 51 definisce il contenuto dell'obbligo di comunicazione da parte dei soggetti obbligati al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni alle disposizioni che pongono limitazioni alla circolazione del contante di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

Conclude riservandosi di mettere in evidenza in un prossimo intervento alcune correzioni da apportare al testo in esame per evitare appesantimenti negli operatori, per ripristinare gli obblighi di registrazione e segnalazione in capo alle pubbliche amministrazioni e per rendere più razionale il

sistema delle sanzioni, che rischia di essere per un verso eccessivo e per l'altro inefficace. Rileva che su questi aspetti potranno essere molto utili specifiche audizioni.

Per quanto riguarda gli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia, il relatore [ALBERTINI](#) (AP-CpE) avverte che si soffermerà principalmente sugli articoli 4, 5 e 7 dello schema di decreto in esame.

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introducendo negli articoli dal 52 al 54 nuove disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco. Le norme contenute nel vigente Titolo IV sono state inglobate in altre disposizioni. Tali nuove disposizioni derivano da analisi effettuate, in particolare dal Comitato di sicurezza, dalle quali emergono notevoli criticità sotto il profilo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nel settore dei giochi, in particolar modo per quanto riguarda il gioco *online* e le *videolottery* (VLT).

L'articolo 52 prevede l'obbligo per i concessionari di gioco, destinatari degli obblighi previsti in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti i soggetti che ne compongono la rete distributiva e di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta di servizi di gioco.

I concessionari, in particolare, devono adottare procedure e sistemi di controllo in grado di garantire la verifica che i distributori e gli esercenti siano in possesso, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali e che adottino gli standard e i presidi antiriciclaggio stabiliti dai concessionari.

Le procedure e i sistemi di controllo devono essere in grado di monitorare la tipologia delle operazioni di gioco, le possibili anomalie e i comportamenti che favoriscano ovvero non riducano il rischio di irregolarità.

Con specifico riferimento al gioco tramite VLT si prevede che devono essere monitorate le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana e i comportamenti anomali legati all'entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati.

Con riferimento al gioco *online* devono essere monitorati i conti di gioco sospesi e con movimentazioni rilevanti e quelli caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatisi su giochi in cui c'è interazione tra giocatori. Devono essere inoltre monitorati la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati, la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica e le anomalie nell'utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi.

I concessionari di gioco devono adottare meccanismi di immediata estinzione del rapporto contrattuale nei casi in cui gli esercenti perdano i requisiti reputazionali ovvero non osservino gli standard e i presidi antiriciclaggio previsti dai concessionari.

Si prevede, inoltre, che il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore di soggetti aventi sede legale in altro Stato comunitario è subordinato all'adozione di procedure e sistemi equivalenti a quelli appena descritti. Il controllo sulla verifica dell'osservanza degli adempimenti a cui sono tenuti i concessionari è attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale inoltre emana linee guida ad ausilio dei concessionari e adotta ogni iniziativa utile a sanzionarne l'inosservanza.

L'articolo 53 introduce specifici obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione per gli operatori del gioco (*online*, su rete fisica, case da gioco), integrando quanto già disposto nei Capi I e II del Titolo II.

In particolare, con riferimento all'attività di gioco *online*, al fine di mitigare l'elevato rischio di infiltrazione criminale che presenta tale attività, è imposto l'obbligo di identificazione del giocatore attraverso lo strumento del *conto di gioco* che può essere ricaricato esclusivamente attraverso

mezzi di pagamento tracciabili. Gli operatori di gioco *online* hanno obblighi di conservazioni delle informazioni richieste per un periodo di dieci anni. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontra l'autenticità dei dati contenuti nei documenti presentati dai richiedenti l'apertura dei conti di gioco anche attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità.

Si prevede poi che i distributori e gli esercenti di gioco su rete fisica procedano all'identificazione e alla verifica dell'identità di ogni cliente che richiede o effettua, presso il medesimo operatore, operazioni di gioco, per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'identificazione del cliente deve avvenire indipendentemente dall'importo dell'operazione effettuata.

Con riferimento ai giochi offerti tramite apparecchi VLT, si prevede che i distributori e gli esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, osservano le disposizioni in materia di adeguata verifica e conservazioni nei casi in cui il valore nominale del ticket sia di importo pari o superiore ai 500 euro. I gestori di case da gioco, analogamente a quanto previsto per il gioco su rete fisica, applicano le misure di identificazione e verifica dell'identità del cliente qualora il valore delle transazioni effettuate per l'acquisto o cambio di gettoni o di altri mezzi di gioco ovvero per l'incasso di vincite da parte del cliente sia di importo pari o superiore a 2.000 euro. Qualora vi sia il sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, l'identificazione del cliente deve avvenire quale che sia l'importo dell'operazione effettuata. Assicurano la conservazione dei dati e delle informazioni, per un periodo di dieci anni. I gestori dei casinò sottoposti al controllo pubblico devono identificare i clienti già all'ingresso della casa da gioco.

L'articolo 54 prevede l'elaborazione di standard tecnici specifici per gli operatori di gioco a cura delle amministrazioni interessate e forme di cooperazione tra il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane.

L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo sostituisce integralmente il titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dettando disposizioni contenute negli articoli da 55 a 69, suddivise in due Capi rispettivamente dedicati alle sanzioni penali (Capo I) e alle sanzioni amministrative (Capo II). Come si evince dalla relazione illustrativa, le norme proposte sono finalizzate ad allineare il quadro normativo ai più recenti orientamenti delle istituzioni comunitarie e della comunità internazionale che, anche in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, richiedono ai legislatori nazionali l'adozione di sistemi sanzionatori basati su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione nonché agli organi di direzione, amministrazione e controllo degli enti che, con la propria condotta negligente o omissiva abbiano agevolato o reso possibile la violazione.

Il regime sanzionatorio disegnato dal decreto legislativo n. 231 del 2007 ha rivelato, nella prassi, talune criticità in punto di efficacia e proporzionalità della sanzione, in quanto sostanzialmente appiattito sui principi e le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale legge, nel definire criteri e caratteri generali delle sanzioni pecuniarie amministrative e nel procedere, tra le altre, alla depenalizzazione di talune fattispecie di reato, ha tuttavia tenuto saldi alcuni principi tipici della responsabilità penale, non ultimo quello della natura personale della responsabilità ivi disciplinata che porta, automaticamente ad escludere l'ascrivibilità della responsabilità direttamente in capo alla persona giuridica destinataria degli obblighi.

Tenuto conto della necessità di aggiornare il sistema sanzionatorio in senso più conforme a quanto prescritto, pressoché univocamente, dalla disciplina comunitaria in materia finanziaria, si è ritenuto pertanto, di limitare l'ambito soggettivo di applicazione ai soli soggetti obbligati e di circoscrivere la previsione (articolo 55) di fattispecie incriminatrici alle sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione dei documenti, perpetrate attraverso frode o falsificazione, e di violazione del divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate alla gravità della condotta.

Il nuovo impianto sanzionatorio assoggetta a sanzioni amministrative pecuniarie le restanti

fattispecie prevedendo l'oscillazione dell'entità della sanzione entro un *range* ragionevole e la relativa graduazione in funzione del grado di responsabilità e della capacità patrimoniale della persona fisica o giuridica autrice della violazione (articoli da 56 a 64).

Gli articoli 56, 57 e 58 tipizzano le sanzioni amministrative comminate a fronte della violazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazione sospetta declinati nel titolo II del decreto. L'articolo 59 indica le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione posti a carico degli organi di controllo presso i soggetti obbligati dall'articolo 46, mentre l'articolo 60 contiene la sanzione per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e collaborazione nei riguardi della UIF e del Ministero dell'economia e delle finanze, cui i soggetti obbligati sono tenuti. L'articolo 61 declina le sanzioni comminate a fronte dell'inosservanza delle disposizioni dettate dal decreto per gli agenti e i soggetti convenzionati di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica, introducendo anche sanzioni di natura interdittiva, irrogabili dal Ministero a fronte di violazioni particolarmente gravi commesse dai predetti soggetti.

Poi l'articolo 62 detta disposizioni sanzionatorie speciali per i destinatari degli obblighi assoggettati a vigilanza. Il regime *ad hoc*, coerentemente a quanto previsto dalla direttiva, trova fondamento nella necessità di sanzionare adeguatamente soggetti i cui comportamenti ed attività possano minare la stabilità dei mercati finanziari e, quindi, l'intero sistema economico, qualora attuati in violazione della normativa antiriciclaggio. Circa la ripartizione del potere sanzionatorio, limitandosi a una ricognizione dello *status quo*, la norma attribuisce in via ordinaria il potere sanzionatorio alle autorità di vigilanza di settore nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati.

L'articolo 63 prevede le sanzioni per l'inosservanza delle norme di limitazione alla circolazione del contante, di cui al Titolo III, mentre l'articolo 64 individua le conseguenze sanzionatorie per l'inosservanza degli obblighi prescritti dal decreto a carico degli operatori di gioco.

L'articolo 65 contiene un dettagliato riscontro delle norme e disposizioni applicabili al procedimento sanzionatorio affidato alla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e delle autorità di vigilanza di settore. L'articolo 66 è dedicato all'individuazione di misure ulteriori, accessorie alla sanzione principale, quali la sospensione dall'esercizio delle funzioni o dall'incarico e l'obbligo di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, anche in forma anonima, nel rispetto di quanto prescritto dalle citate direttive comunitarie a tutela della *privacy*. L'articolo 67 illustra i criteri cui le autorità procedenti dovranno attenersi nel graduare l'entità della sanzione all'interno del *range* previsto per le varie tipologie di violazione. In omaggio al principio di proporzionalità, la norma prevede altresì che per le violazioni di minore gravità, la sanzione comminata dalle singole disposizioni, possa essere ridotta fino ad un terzo. Ragioni di chiarezza, infine, hanno suggerito di richiamare espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-*bis* della legge 21 novembre 1981, n. 689, in tema di cumulo giuridico reiterazione delle violazioni. L'articolo 68, prevede ipotesi di applicazione di sanzioni in misura ridotta, allo scopo di favorire l'adempimento spontaneo delle obbligazioni derivanti dall'irrogazione di sanzioni previste dal presente titolo. La norma prevede la possibilità di una definizione agevolata del procedimento sanzionatorio, che si pone come alternativo rispetto alla devoluzione della controversia all'Autorità giudiziaria, per tale motivo la richiesta di pagamento della sanzione in misura ridotta deve essere rivolta all'amministrazione competente prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto. Ciò nonostante, è introdotta una disposizione transitoria, estendendo l'applicazione dell'istituto in argomento a tutti i decreti sanzionatori che, pur essendo già stati notificati agli interessati, non sono ancora divenuti definitivi, perché il relativo giudizio è ancora pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione: tale disciplina favorirà la rapida definizione dei contenziosi ancora pendenti alla predetta data. Il beneficio previsto, pari ad un terzo della sanzione irrogata, permetterà di ridurre in modo significativo l'importo, senza stravolgere la funzione preventiva della norma, la cui violazione comporterà comunque l'accertamento della condotta illecita, in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi e la sua sanzione con una misura che resterà dissuasiva ed adeguatamente afflittiva; il divieto di applicazione del presente beneficio a chi ne ha già fruito nei cinque anni precedenti è volto ad

evitare l'abuso o la strumentalizzazione dell'istituto. La norma, nel disciplinare i tempi e le modalità di conclusione del relativo procedimento, assicura tempi rapidi e certi e prevede la decadenza dai benefici richiesti, nel caso di mancato rispetto del termine e delle modalità di pagamento indicati dall'amministrazione. L'articolo 69 introduce espressamente il principio dell'irretroattività della norma più sfavorevole e l'applicazione del regime del «*favor rei*».

Il comma 3 dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo sostituisce il Capo III del Titolo V del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 (attualmente articoli 61-68), contenente disposizioni finali.

La sola disposizione innovativa è l'articolo 70, che definisce le modalità di applicazione del regolamento UE n. 847 del 20 maggio 2015; gli articoli da 71 a 74, infatti, riproducono, con alcune significative omissioni, le disposizioni oggi contenute rispettivamente negli articoli 62, 63, 64 e 68 del decreto legislativo.

In particolare, l'articolo 70 esclude dal campo d'applicazione del Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 2015, n. 847, i trasferimenti di fondi effettuati sul conto di pagamento di un beneficiario che permette esclusivamente il pagamento della fornitura di beni o servizi, in presenza di alcune condizioni.

Nel passare ad esaminare l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, il relatore osserva che lo stesso, oltre a recare modificazioni dei riferimenti normativi e norme di coordinamento al decreto legislativo n. 195 del 2008, sostituisce il precedente apparato sanzionatorio contenuto nell'articolo 9 del decreto legislativo e disciplina la stesura di relazioni da fornire al Comitato di sicurezza finanziaria.

Oltre a rappresentare che nelle lettere del comma 1 dell'articolo 7 in esame è stata omessa la lettera *e*), segnala che risultano aggiuntive rispetto alla vigente versione dell'articolo 9 (Sanzioni) le disposizioni recate dai commi 2 e 3, mentre i commi 1 e 4 ricalcano la normativa vigente.

Fa presente, in particolare, che le lettere da *a*) a *c*) recano modifiche formali. La lettera *d*), in relazione agli scambi di informazioni con le autorità di altri Stati membri, estende, intervenendo sull'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 2008, al complesso delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 231 del 2007, e successive modificazioni, in materia di collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale, la previsione, finora limitata al solo articolo 9, commi 3 e 4, dell'appena citato decreto legislativo, secondo la quale i citati riferimenti normativi restano applicabili.

La lettera *f*) sostituisce l'articolo 9 (sanzioni). In particolare il comma 1 punisce la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 (obbligo di dichiarare esattamente all'Agenzia delle dogane somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro trasportate al momento dell'ingresso o dell'uscita dal territorio nazionale, ovvero trasferite da o verso l'estero mediante plico postale o equivalente) con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro: dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10.000 euro; dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore è superiore a 10.000 euro.

Evidenzia, altresì, che il comma 2 dell'articolo 9 fissa il minimo edittale della sanzione di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 in misura pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, nel caso in cui la violazione consista nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l'importo trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro. Il comma 3 puntualizza che, nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, l'amministrazione procedente terrà conto dell'entità dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entità dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonché delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni. Il comma 4 dispone l'applicazione dell'articolo 23 (criteri di determinazione delle sanzioni), commi 1 e 3, dell'articolo 23-*bis* (principio di legalità) e dell'articolo 24 (prescrizione delle sanzioni) del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del

1988, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

La lettera *g*), sostituendo il comma 1 dell'articolo 10, prevede che la Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attività rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.

La lettera *h*) reca una modifica al comma 3 dell'articolo 10 al riferimento normativo relativo alla predisposizione della relazione del Comitato per la sicurezza finanziaria al Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, che la lettera *i*) reca una modifica al comma 4 dell'articolo 10 al riferimento normativo riguardante la relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze, integrando al suo interno la relazione redatta dal Comitato per la sicurezza finanziaria, presenta al Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il senatore [BUCCARELLA](#) (*M5S*) chiede delucidazioni sulla ripresa dell'esame dei disegni di legge n. 556 e connessi, in materia di impignorabilità della prima casa.

Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda che l'esame dei disegni di legge in questione era stato sospeso in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo dalla Commissione Bilancio. Tuttavia essendo ormai ampiamente trascorsi i termini regolamentari dalla predetta richiesta, senza alcun riscontro da parte dei competenti uffici governativi, è d'uopo convocare un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite in ordine alle modalità di prosecuzione dell'esame dei disegni di legge testé richiamati.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) concorda con la necessità di convocare quanto prima un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite anche per fare il punto sullo stato dall'arte dei disegni di legge in materia di riforma del processo tributario, in corso di esame presso le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 29 (pom.) del 16/05/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
6ª (Finanze e tesoro)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017
29ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D'ASCOLA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(988) PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario

(1593) Adele GAMBARO. - Codice del processo tributario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente **D'ASCOLA** segnala che la Commissione programmazione economica, bilancio - in data 6 aprile 2017 - ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge n. 988, adottato dalle Commissioni riunite come testo base per il prosieguo dell'esame nella seduta del 26 ottobre 2016. Dai colloqui intercorsi in via informale con il presidente Tonini, risulta che la motivazione del parere contrario sia da rintracciarsi nella mancata quantificazione degli oneri recati dal disegno di legge medesimo. Sottopone quindi alla valutazione dei componenti delle Commissioni riunite se intendano richiedere formalmente al Governo la relazione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Prende la parola il senatore **LUMIA** (PD), il quale, pur sottolineando l'estrema importanza del

parere della Commissione bilancio, ritiene preferibile non procedere ad una richiesta formale di relazione tecnica al Governo al fine di evitare un ulteriore rallentamento dell'esame del disegno di legge n. 988, avviando invece per le vie brevi un raccordo con il Governo e con la Commissione bilancio al fine di poter superare i problemi di copertura finanziaria emersi con il parere richiamato. In questo modo si potrebbe proseguire nell'esame del disegno di legge in questione.

Il vice ministro CASERO auspica che la Commissione bilancio possa rivedere il proprio parere sulla base di un'ulteriore analisi del provvedimento.

Il presidente della Commissione Finanze e tesoro Mauro Maria MARINO propone un breve rinvio dell'esame al fine di consentire alla Presidenza delle Commissioni riunite di interloquire con la Presidenza della 5a Commissione nei termini proposti dal senatore Lumia.

Nello stesso senso si esprime il presidente della Commissione giustizia Nico [D'ASCOLA](#).

Dopo un breve intervento del senatore [BUCCARELLA](#) (M5S), prende la parola il senatore [MOLINARI](#) (Misto-Idv) che conviene con la proposta formulata dal presidente della 6a Commissione MARINO.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni riunite convengono con la proposta avanzata dalla Presidenza.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

(556) CASSANO e IURLARO. - Introduzione di norme transitorie per la sospensione della pignorabilità per debiti della casa di abitazione non di lusso e degli immobili necessari all'esercizio dell'attività lavorativa

(714) LUMIA ed altri. - Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale

(718) TREMONTI ed altri. - Impignorabilità della casa di abitazione non di lusso e del luogo di lavoro

(1720) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all'esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione esattoriale

e petizioni [n. 1304](#) e [n. 1561](#) ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 settembre 2016.

Il presidente [D'ASCOLA](#) ricorda che le Commissioni riunite hanno richiesto al Governo, in data 5 agosto 2015, ai fini della verifica della quantificazione degli oneri recati dai disegni di legge in titolo, la predisposizione dell'apposita relazione tecnica, secondo quanto previsto dall'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento del Senato. Allo stato la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene necessario sollecitare, anche in via informale, il Governo alla presentazione della relazione tecnica. In ogni caso sottopone alla valutazione dei componenti delle Commissioni riunite se intendano nel frattempo proseguire o meno nell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il presidente della 6a Commissione [Mauro Maria MARINO](#) rassicura circa la volontà della Presidenza di individuare le modalità più idonee ad agevolare il prosieguo dell'*iter*.

Nello stesso senso si esprime il presidente della 2a Commissione, Nico [D'ASCOLA](#).

Dopo un breve intervento del senatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*) - che si associa alle considerazioni testè svolte dal senatore Lumia - il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato

La seduta termina alle ore 16,25.

